V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari *(Seguito dell'esame e rinvio)* 21

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 19.55.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2025.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica che sono state presentate 460 proposte emendative riferite al provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

A tale proposito, rammenta che, con riferimento ai progetti di legge, il Presidente, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, dichiara l'inammissibilità di proposte emendative che siano relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, che, nel caso del disegno di legge in esame, è identificabile nella disciplina di interventi di carattere generale volti al riconoscimento e alla promozione economica e sociale delle zone montane.

Alla luce di tali criteri, la Presidenza ritiene, pertanto, inammissibili le seguenti proposte emendative:

Marianna Ricciardi 6.20, che prevede la destinazione di risorse aggiuntive, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla contrattazione integrativa del personale sanitario e socio-sanitario;

Carmina 7.12, nonché gli identici Ciaburro 7.13, Romano 7.14, Pella 7.15, Faraone 7.16, Ruffino 7.17 e Curti 7.18, che recano una modifica di carattere frammentario a una disposizione di rango secondario;

Marino 8.01, che prevede la nomina di uno o più vice presidenti nella Giunta delle Camere di commercio, anche nel caso in cui le Camere di commercio siano state accorpate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020;

Marino 10.08, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio

volto a garantire l'operatività della Funivia di Erice;

Squeri 11.03, che prevede un incentivo per investimenti volti a promuovere la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, realizzati in tutto il territorio dello Stato;

Romano 13.8, limitatamente alla parte consequenziale, che qualifica come clienti finali, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili, gli organismi di diritto pubblico e gli enti locali e territoriali che non risultino intestatari della bolletta elettrica relativa ai punti di connessione oggetto di affidamenti di servizi o concessioni;

Romano 13.05, che modifica il Codice del Terzo settore al fine di considerare come enti del Terzo settore le associazioni o fondazioni di diritto privato che operino come comunità energetiche rinnovabili, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

Marino 17.01, limitatamente al comma 2, che prevede l'individuazione di risorse da destinare alla valorizzazione del sito archeologico di Noto Antica;

Romano 27.01, che consente alle Regioni a statuto speciale e, in particolare, alla Regione siciliana di prevedere l'elezione diretta degli organi di vertice dei propri enti di area vasta, nonché permette ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in condizione di dissesto o di predissesto di attingere al personale degli enti di area vasta per lo svolgimento di determinate funzioni.

Ricorda, inoltre, che come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata odierna, il termine per la presentazione di richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé comunicate è fissato alle ore 14 di domani 20 febbraio 2025.

Avverte infine che, come stabilito nella medesima sede, anche il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti alle proposte emendative 7.01 e 12.23 della relatrice è fissato alle ore 14 di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 febbraio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo, con il seguente:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana riconosce la montagna come un insieme di territori nei quali lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, delle risorse umane e naturali, del paesaggio, della salute, delle peculiarità storiche, culturali e linguistiche costituiscono un obiettivo di interesse nazionale, in ragione del ruolo economico, sociale, ambientale, paesaggistico, sanitario e culturale svolto dalle comunità insistenti sulle montagne italiane.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, mettono in atto politiche pubbliche, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, finalizzate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla salvaguardia dell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nei confronti delle collettività interessate, tenuto conto degli impatti dei cambiamenti climatici e della biodiversità, in connessione con le esigenze e i bisogni delle popolazioni montane, tenendo conto altresì della specificità e della peculiarità di tali luoghi.

3. In tale quadro, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

a) sostegno all'esercizio delle responsabilità delle collettività territoriali montane mediante l'individuazione delle comunità di comuni montani di cui all'articolo 2 della presente legge come attori istituzionali preposti all'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e al perseguimento di politiche di equità sociale ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione;

b) riconoscimento delle disparità demografiche e delle specificità dei territori montani;

c) riconoscimento, ai fini della prevenzione, degli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di adattamento e dei loro impatti sulle attività economiche delle montagne, con particolare riguardo ai settori agricolo, turistico, forestale ed energetico;

d) incoraggiamento dello sviluppo economico montano, con particolare riguardo al sostegno alle attività artigianali e industriali legate alla montagna o in esso presenti;

e) riconoscimento dell'esigenza di politiche pubbliche a sostegno delle zone montane come compensazione degli svantaggi strutturali permanenti in esse presenti, anche al fine di assicurare il dinamismo dell'agricoltura e della zootecnica montane e il loro concorso allo sviluppo sostenibile del Paese;

f) sviluppo del turismo invernale ed estivo delle zone montane in un'ottica di sostenibilità ambientale e naturale, mirato alla valorizzazione delle risorse patrimoniali dei territori;

g) sostegno, in tutti i settori di pertinenza, delle politiche di qualità, di filiera, di sviluppo del valore aggiunto delle zone montane e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) tutela e valorizzazione delle risorse idriche presenti sui territori montani, con particolare riguardo alla loro funzione ecosistemica;

i) incoraggiamento e sostegno alle attività di forestazione e di manutenzione dei boschi, con particolare riguardo alle aziende forestali, secondo quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

l) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, della qualità degli spazi e dei paesaggi montani;

m) promozione della ricchezza del patrimonio culturale, della protezione e del recupero degli edifici tradizionali e dei centri storici, favorendo il reinsediamento anche mediante politiche di recupero degli edifici esistenti;

n) incoraggiamento e sostegno alle collettività locali per la gestione sostenibile e durevole delle risorse naturali montane;

o) tutela e sostegno del livello dei servizi pubblici erogati nelle zone montane, al fine di garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana nei settori dell'istruzione, dei trasporti pubblici, della sanità e dell'assistenza;

p) attuazione di politiche di prevenzione, tutela e salvaguardia dai rischi idrogeologici.

4. Ai fini di cui alla presente legge, costituiscono obiettivi generali il sostegno dell'occupazione e del dinamismo economico endogeno anche mediante il corretto sfruttamento delle risorse naturali presenti nei territori montani, l'attivazione del mercato immobiliare sfitto, il rafforzamento delle politiche ambientali attraverso l'azione dei parchi regionali e nazionali, il sostegno della vita quotidiana degli abitanti e degli attori sociali, economici, culturali e formativi presenti in tali territori, il riconoscimento dell'agricoltura e della forestazione come essenziale funzione ecosistemica per l'equilibrio e la salvaguardia del territorio, del paesaggio e degli assetti idrogeologici e, più in generale, il riconoscimento del principio di compensazione degli svantaggi naturali della montagna.

5. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi di comuni montani comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

6. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali per coloro che vi risiedono, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

7. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane *con le seguenti:* La Repubblica, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosce e promuove le zone montane.

1.2. Girelli, Roggiani, Ferrari.

Al comma 1, dopo le parole: delle zone montane *aggiungere le seguenti:* nonché delle relative popolazioni.

*** 1.3.** Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

*** 1.4.** Manes, Steger.

Al comma 1, dopo le parole: ai fini *aggiungere le seguenti:* del contrasto alla crisi climatica e alla crisi demografica, nonché.

**** 1.5.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

**** 1.6.** Ciaburro, Caretta, Tremaglia.

Al comma 1, dopo le parole: delle risorse idriche *aggiungere le seguenti:* e forestali.

1.7. Zaratti, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: anche ai fini del contrasto della crisi climatica *fino alla fine del comma con le seguenti:* della salute, delle attività sportive, del turismo, e delle loro peculiarità storiche, artistiche culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

1.8. Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

Al comma 1, dopo le parole: della crisi climatica *aggiungere le seguenti:* e della crisi demografica, nonché.

*** 1.9.** Mazzetti, D'Attis.

*** 1.10.** Ruffino.

Al comma 1, dopo le parole: della crisi climatica *aggiungere le seguenti:* e dell'attuazione delle misure di adattamento.

1.11. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: svantaggio economico-sociale *aggiungere le seguenti:* e dalla crisi demografica.

1.12. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: e la gestione forestale *aggiungere le seguenti:* , anche mediante lo sviluppo della filiera legno-energia, basata sul principio dell'utilizzo a cascata, quale settore con potenziali di ricaduta positivi dal punto di vista economico, produttivo e occupazionale,.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso un uso più efficiente, sostenibile e a cascata delle biomasse forestali, permettendo di aumentare il valore prodotto dai boschi locali e contribuendo a stabilizzare la filiera del legno.

1.13. Squeri, D'Attis.

Al comma 2, dopo le parole: nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano *aggiungere le seguenti:* assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale.

*** 1.14.** Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

*** 1.15.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*** 1.16.** Ruffino.

*** 1.17.** Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

*** 1.18.** Pella, Tassinari.

*** 1.19.** Faraone, Del Barba.

*** 1.20.** Steger, Manes.

Al comma 2, dopo le parole: valorizzare il patrimonio culturale *aggiungere le seguenti:* e ambientale.

1.22. Zaratti, Grimaldi.

Al comma 2, sopprimere le parole: e alla promozione della rigenerazione urbana.

1.23. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e ambientali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.

1.24. Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.

*** 1.25.** Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

*** 1.27.** Pella, Tassinari.

*** 1.28.** Faraone, Del Barba.

*** 1.29.** Steger, Manes.

*** 1.30.** Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

*** 1.31.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

*** 1.32.** Ruffino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni della presente legge sono allineate con i principi degli accordi e dei trattati internazionali in materia di montagna e di sviluppo sostenibile a cui l'Italia aderisce.

1.33. Comba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.01. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *aggiungere le seguenti:* , nonché sulla base del rischio di recessione economica e commerciale e del calo demografico registrato negli ultimi 30 anni.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: suddette misure *aggiungere le seguenti:* , tenendo inoltre di conto delle situazioni di sperequazione economica a cui sono sottoposti comuni montani con meno di 5.000 abitanti oggetto di spopolamento o desertificazione economica.

2.1. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *con le seguenti:* in base ai parametri altimetrico e geomorfologico.

*** 2.2.** Zaratti, Grimaldi.

*** 2.3.** Pella, Tassinari.

*** 2.4.** Faraone, Del Barba.

*** 2.5.** Ruffino.

*** 2.6.** Steger, Manes.

*** 2.7.** Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

*** 2.8.** Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico *aggiungere le seguenti:* , dell'estensione.

2.10. Ruffino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *aggiungere le seguenti:* , considerando prioritariamente i centri abitati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e tenendo conto del numero dei residenti e delle persone che stabilmente vi dimorano.

2.12. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *aggiungere le seguenti:* , nonché dalla compresenza dei parametri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2.13. Mazzetti, D'Attis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *aggiungere le seguenti:* , alla presenza di biodiversità e di ecosistemi naturali, alla fragilità e al rischio idrogeologico e sismico del territorio, alle condizioni socioeconomiche delle comunità e alle diversità specifiche della montagna alpina e appenninica.

2.14. Simiani, Vaccari, Ferrari.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *aggiungere le seguenti:* , fatte salve le attuali classi di montanità per i comuni totalmente e parzialmente montani come definite dal Sistema informativo della montagna (SIM).

2.15. Penza, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *aggiungere le seguenti:* , fermi restando i comuni già classificati quali totalmente e parzialmente montani dal Sistema informativo della montagna (SIM).

2.16. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *aggiungere le seguenti:* , tenuto conto delle specificità territoriali che caratterizzano l'area montana alpina e quella appenninica.

2.17. Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Auriemma.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in base ai parametri altimetrico e della pendenza *aggiungere le seguenti:* e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri.

*** 2.18.** Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

*** 2.19.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'interno della classificazione delle zone montane, sono inoltre individuati e distinti gli ulteriori criteri che definiscono le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica a un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli

svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

2.20. Marino, Lai, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della classificazione di cui al primo periodo, per l'applicazione dei criteri si dovrà tenere conto delle specificità territoriali e, per le regioni Sardegna e Sicilia e per le isole minori, del fattore insulare.

2.22. Marino, Lai, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2.23. Tassinari, D'Attis, Pella.

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: Al fine di favorire l'aggregazione e la continuità delle politiche di sostegno, in caso di fusione tra comuni di cui almeno uno classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano, indipendentemente dai parametri altimetrici o di pendenza.

2.24. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella definizione dell'elenco di cui al presente comma sono comunque fatte salve le classificazioni di comuni montani vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2.25. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante.

2.26. Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Marino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Lo schema dei decreti di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.

2.27. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino.

Sopprimere il comma 2.

*** 2.28.** Faraone, Gadda, Del Barba.

*** 2.29.** Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Marino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti:* per sostenere la fase di transizione e l'avvio delle nuove amministrazioni, sono individuati incentivi specifici e agevolazioni aggiuntive in favore dei comuni derivanti da fusioni e.

2.30. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge *aggiungere le seguenti:*

, delle Zone Economiche Montane (ZEM) che includono i territori dei comuni con alto livello di spopolamento e desertificazione economica e commerciale per i quali definire misure agevolative adeguate a garantire lo sviluppo e il ripopolamento.

2.31. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici *aggiungere le seguenti:* nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio *pro capite*,.

*** 2.32.** Faraone, Del Barba.

*** 2.33.** Ruffino.

*** 2.34.** Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

*** 2.35.** Grimaldi, Zaratti.

*** 2.36.** Pella, Tassinari.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici *aggiungere le seguenti:* , tra cui sono da considerarsi il numero di abitanti residenti o stabilmente dimoranti e con priorità per i centri abitati situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare.

2.37. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di parametri socioeconomici *aggiungere le seguenti:* tra cui gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio *pro capite*,.

2.38. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle suddette misure *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo agli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.

2.39. Tassinari, D'Attis, Pella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco.

2.40. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Presidente del Consiglio dei ministri intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere. Il parere è richiesto anche per i decreti di aggiornamento dell'elenco.

2.41. Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.42. Steger, Manes.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa *con le seguenti:* , per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo.

2.43. Mazzetti, D'Attis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Comunità di comuni montani)

1. La comunità di comuni montani è un ente locale di cooperazione intercomunale raggruppante più comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico. Essa ha per obiettivo l'associazione dei comuni in termini solidali, in vista della elaborazione e della gestione di un progetto comune di sviluppo e di programmazione strategica del territorio di riferimento, con l'obiettivo di assicurare l'applicazione degli obiettivi di coesione sociale e territoriale previsti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni nonché il rafforzamento della solidarietà tra i comuni membri. In tal senso, su delega dei comuni, spettano alle comunità di comuni montani le funzioni di tutela e sviluppo del territorio montano previste dalle norme e dalle misure attuative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono la creazione delle comunità di comuni montani, sulla base delle proposte dei singoli comuni deliberate dai rispettivi consigli comunali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, avendo come obiettivo il rafforzamento della cooperazione intercomunale, la continuità territoriale dell'area di riferimento della comunità e la presenza di tutti i comuni di un perimetro determinato, indipendentemente dalla loro dimensione demografica. Tutti i comuni devono essere rappresentati all'interno del consiglio comunitario in condizioni paritarie. La legge regionale ne dispone il funzionamento. Le comunità di comuni montani sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e adottano i rispettivi atti entro sei mesi dalla data del primo insediamento degli organi. La legge regionale dispone il trasferimento dei beni patrimoniali e dello stato degli attivi e dei passivi delle unioni montane e delle comunità montane preesistenti alla comunità di comuni montani di riferimento, nonché la strutturazione e il rafforzamento amministrativo delle comunità in termini di dotazione di personale, strumenti e mezzi.

3. Ai sensi degli articoli 114 e 118 della Costituzione, spettano ai comuni montani le funzioni di materia di governo dei territori montani, e tutte le funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge. Le regioni hanno l'obbligo di sostenere il processo di adeguamento e di modernizzazione delle singole amministrazioni comunali.

4. I comuni montani hanno facoltà di delegare le funzioni di cui al comma 3 alle rispettive comunità di comuni montani di cui fanno parte, ai sensi di quanto previsto da leggi regionali in materia. Le regioni promuovono e incentivano l'esercizio associato dei comuni montani per il tramite delle comunità di comuni montani, che rappresentano lo strumento attuativo dei comuni della politica nazionale per la montagna.

5. Ai fini della corretta pianificazione delle risorse pubbliche, le comunità di comuni montani si dotano, entro centoventi giorni dall'insediamento o dal rinnovo, di uno specifico programma di sviluppo sostenibile nel quale si delineano le programmazioni e gli indirizzi per le azioni di sviluppo del territorio montano di riferimento, in connessione con le varie normative di settore. Il programma è approvato a maggioranza assoluta dagli organi rappresentativi.

6. I parchi, i consorzi, gli enti pubblici, comunque denominati e a qualunque titolo operanti, concorrono alla definizione del programma di sviluppo sostenibile di cui al comma 5 e uniformano i propri indirizzi di governo alle indicazioni del medesimo.

*** 2.01.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 2.02.** Faraone, Gadda, Del Barba.

*** 2.03.** Ruffino.

*** 2.04.** Girelli, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Sarracino, Marino.

*** 2.05.** Mazzetti, D'Attis.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), individua, sulla base di linee di indirizzo strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale nonché l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno alla residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi, il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarietà e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia per le aree interne (SNAI).

2. La SNAMI è definita con cadenza triennale con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 e, per quanto riguarda l'accessibilità alle infrastrutture digitali, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti, pubblici e privati, rappresentativi dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* La Strategia per la montagna italiana (SMI) *con le seguenti:* La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI);

b) *ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola:* SMI *con la seguente:* SNAMI;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e di soggetti, pubblici o privati, rappresentativi

dei settori interessati o dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna, nonché della SMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Strategia nazionale per la montagna italiana.

3.2. Girelli, Roggiani, Ferrari.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di *aggiungere le seguenti:* sostenere i processi di fusione dei comuni montani, prevedendo misure specifiche di facilitazione, promozione e monitoraggio di tali processi,.

3.3. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e sociale *con le seguenti:* , sociale e ambientale.

3.5. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché al servizio postale universale e ai servizi bancari *con le seguenti:* nonché alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale (SIEG) e ai negozi multiservizi.

3.6. Frassini, Comaroli, Barabotti, Ottaviani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e ai servizi bancari, *aggiungere le seguenti:* nonché sostenere.

3.7. Tassinari, D'Attis, Pella, Manes.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le attività commerciali *aggiungere le seguenti:* , le attività turistiche.

3.8. Mazzetti, D'Attis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, a*ggiungere le seguenti:* delle Strategie nazionali per la biodiversità ed i cambiamenti climatici,.

3.9. Simiani, Vaccari, Ferrari.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché *aggiungere le seguenti:* delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e.

3.10. Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È inoltre definita una specifica strategia per le zone montane costituite dai comuni montani insulari, in relazione all'appartenenza geografica ad un'isola e alle specificità delle politiche di contrasto degli svantaggi derivanti da insularità promosse dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto, prevedendo un apposito capitolo al fondo di cui all'articolo 4 della presente legge.

3.11. Marino, Lai, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2015, n. 86, e con la Strategia nazionale Biodiversità 2030 di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252.

3.12. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con particolare riferimento ai comuni appartenenti a comprensori sciistici, nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E « Comuni con vocazione montana » ed H « Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica » la SMI tiene conto degli impatti sul territorio e sui servizi dell'*overturism*, valutati sulla base delle presenze turistiche registrate nel triennio precedente, individuando le misure necessarie a consentire alle amministrazioni e ai servizi di sostenere e gestire i flussi turistici.

3.13. Mazzetti, D'Attis.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. La SMI contribuisce alle politiche di sistema per le aree naturali protette e all'attuazione della Convenzione delle Alpi e della Convenzione degli Appennini e, in coerenza con il progetto APE – Appennino Parco d'Europa, promuove una strategia e una programmazione unitaria dello spazio appenninico e ne persegue l'inserimento tra le reti europee di cooperazione territoriale per la montagna.

3.14. Simiani, Vaccari, Ferrari.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa *con le seguenti:* previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa.

3.15. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previa consultazione del partenariato economico e sociale.

3.16. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la Commissione parlamentare per le questioni regionali il cui parere è vincolante.

3.17. Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Consiglio nazionale della montagna)

1. La presente legge istituisce il Consiglio nazionale della montagna, di seguito denominato « Consiglio » ai fini della pianificazione, dello sviluppo e della protezione delle montagne italiane.

2. Il Consiglio costituisce il luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani sull'avvenire dei territori di montagna e sulle politiche pubbliche da mettere in atto, anche in attuazione della presente legge e delle leggi regionali di relativa attuazione.

3. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Ministro all'uopo delegato. La sua composizione e il suo funzionamento sono fissati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri. Esso deve comunque comprendere rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono membri obbligatori del Consiglio nazionale della montagna i ministri le cui competenze af-

feriscono alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. Sono membri di diritto del Consiglio il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), o loro delegati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono rappresentati, rispettivamente, da cinque deputati e cinque senatori, designati dai rispettivi presidenti avendo cura di rappresentare in modo proporzionale la composizione dei gruppi parlamentari esistenti.

4. Il Consiglio definisce gli obiettivi e precisa le azioni che giudica essenziali per lo sviluppo, la programmazione e la protezione delle montagne italiane; ha l'obiettivo di facilitare, anche attraverso avvisi e proposte, il coordinamento delle azioni pubbliche nelle zone di montagna; viene consultato sulle proposte di legge e sui decreti di interesse, nonché sulle priorità di intervento governative e sulle condizioni di sostegno e aiuto per le zone di montagna mediante i fondi previsti dalle legislazioni di settore nazionale e regionali; viene informato dal Governo circa gli investimenti dello Stato per l'attuazione di programmi specifici per i territori montani.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato. È data facoltà ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali di chiederne la convocazione per la trattazione di specifiche questioni.

3.01. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT)

1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di seguito denominato « FOSMIT », finanzia:

a) gli interventi di cui alle lettere da *a)* a *f)* del citato articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo;

b) la SMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1, relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3. Una quota parte delle risorse del FOSMIT, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a 300.000 euro annui, può essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale obiettivo, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e con la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A.

4. Possono beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti. Le unioni montane di comuni e le comunità montane, nonché le comunità di comuni montani di cui all'articolo 2, svolgono la funzione di programmazione degli interventi su scala sovra-comunale, nonché la realizzazione dei medesimi interventi laddove comportino una competenza territoriale che esuli da quella del singolo comune. Per il medesimo scopo, i comuni possono delegare le unioni montane di comuni, le comunità montane dapprima, e le comunità di co-

muni montani in seguito, di cui fanno parte, per le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere.

5. Le risorse erogate dal FOSMIT hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, anche rispetto a trasferimenti di fondi europei.

6. Le risorse di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

4.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera *b)*;

c) sopprimere il comma 4;

d) al comma 5, sostituire le parole: lettere *a)* e *b) con le seguenti:* lettera *a)*.

*** 4.2.** Ruffino.

*** 4.3.** Ciaburro, Caretta.

*** 4.4.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 4.5.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera *b)*;

c) sopprimere il comma 4;

d) al comma 5, sostituire le parole: lettere *a)* e *b) con le seguenti:* lettera *a)*.

4.6. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera *b)*;

c) sopprimere il comma 4;

d) *al comma 5, sostituire le parole:* lettere *a)* e *b) con le seguenti:* lettera *a).*

*** 4.7.** Ruffino.

*** 4.8.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'attuazione della SMI, pari a 200 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera *b)*;

c) sopprimere il comma 4;

d) al comma 5, sostituire le parole: lettere *a)* e *b) con le seguenti:* lettera *a).*

4.9. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2025 »;

b) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera *b)*;

c) sopprimere il comma 4;

d) al comma 5, sostituire le parole: lettere *a)* e *b) con le seguenti:* lettera *a).*

*** 4.10.** Faraone, Gadda, Del Barba.

*** 4.11.** Ruffino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere le parole: e lettera *b)*;

b) sopprimere il comma 4;

c) al comma 5, sostituire le parole: lettere *a)* e *b) con le seguenti:* lettera *a).*

**** 4.12.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

**** 4.13.** Faraone, Gadda, Del Barba.

**** 4.14.** Ruffino.

**** 4.15.** Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) gli interventi aggiuntivi di competenza statale sulle zone montane specificatamente rivolti al contrasto degli svantaggi da insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, con prioritario riferimento all'accesso alle prestazioni essenziali nei servizi sanitari, scolastici e di trasporto.

4.16. Marino, Lai.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per gli anni dal 2025 al 2032 è istituita una sezione speciale del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, in ragione di 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, destinata al finanziamento di interventi volti al potenziamento infrastruttu-

rale dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1-*bis* è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-*quater*. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.

4.17. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per gli anni dal 2025 al 2027 è istituita una sezione speciale del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, consistenti nella realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

1-*ter*. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1-*bis* è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 898 è soppresso;

b) al comma 900, le parole: « ai commi 898 e 899 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 899 ».

4.18. Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4.19. Zaratti, Grimaldi, Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

1-*ter*. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure

di infrazione per il contrasto con le normative europee.

4.20. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 593, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ».

1-*ter*. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

4.21. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'attuazione della SMI, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

4.22. Mazzetti, D'Attis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori.

4.23. Grimaldi, Zaratti.

Al comma 2, sostituire la parola: definizione *con la seguente:* ripartizione.

4.24. Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.

Al comma 3, dopo le parole: della loro superficie complessiva *aggiungere le seguenti:* nonché della popolazione residente o stabilmente dimorante e dell'altitudine, con priorità per i comuni situati al di sopra dei 600 metri sul livello del mare,.

4.25. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stanziamenti del Fondo relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

4.26. Tassinari, D'Attis, Pella, Manes.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione degli stanziamenti.

4.27. Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* può essere impiegata *con le seguenti:* è assegnata al riconoscimento di risorse per il sostegno finanziario dei processi di fusione di comuni montani, a copertura dei costi di transizione e della garanzia della qualità dei servizi, con particolare riguardo per i processi concernenti comuni in difficoltà di bilancio. Una ulteriore quota parte può essere impiegata;

b) *dopo le parole:* per le azioni e gli interventi *aggiungere le seguenti:* nonché per i comuni che intendono avviare processi di fusione.

4.28. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il parere è reso entro trenta giorni ed è vincolante.

4.29. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro trenta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove il Ministro intenda discostarsi dal contenuto del parere, deve darne motivata comunicazione dinanzi alle Camere.

4.30. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Marino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali dei comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

4.02. Ciaburro, Caretta, Tremaglia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Fondo perequativo montano)

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base ai sovraccosti specifici gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopola-

mento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.

*** 4.01.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 4.03.** Ruffino.

*** 4.04.** Girelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Promozione della montagna in ambito europeo)

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono, presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, il riconoscimento dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni.

**** 4.05.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

**** 4.06.** Ruffino.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

5.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'attuazione dei processi di fusione di comuni, anche montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della presente legge e, segnatamente, in ordine alla valutazione di impatto sulla qualità dei servizi e sullo sviluppo socio-economico, all'adozione di forme di partecipazione democratica e decentramento dei servizi, al fine di tutelare l'identità e la specificità delle comunità che si fondono, nonché alla trasparenza e alle procedure partecipative per la definizione degli statuti dei comuni derivanti dalle fusioni.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: presenta alle Camere la relazione annuale *aggiungere le seguenti:* sui processi di fusione di comuni e

5.2. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 6.

Sostituirlo, con il seguente:

Art. 6.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'ac-

cesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano, a decorrere dal 2025, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni montani, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuo del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.

6.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: pubbliche o private accreditate *aggiungere le seguenti:* ovvero presso farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

b) al comma 2, dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario *aggiungere le seguenti:* , titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, il medesimo contributo è previsto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;

c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, le regioni e le province autonome possono altresì prevedere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nell'ambito del territorio dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.;

d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-*bis*. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei

servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

6.2. Benzoni, Ruffino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: pubbliche o private accreditate *aggiungere le seguenti:* ovvero presso farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

b) al comma 2, dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario *aggiungere le seguenti:* titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il medesimo contributo è previsto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;

c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, possono altresì prevedere forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 2, in centri abitati con meno di 1.000 abitanti.;

d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-*bis*. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

6.3. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o private accreditate.

6.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o private accreditate *con le seguenti:* o convenzionate.

6.5. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: strutture sanitarie e socio-sanitarie *aggiungere le seguenti*: pubbliche.

6.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

6.7. Girelli, Vaccari, Ferrari, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare, l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

*** 6.8.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 6.9.** Ruffino.

*** 6.10.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è rideterminato il fabbisogno di medici specialisti nelle regioni sul cui territorio insistono i comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

1-*ter*. I medici di medicina generale che esercitano la professione nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno diritto a ricevere una premialità economica, determinata in misura proporzionale al numero dei residenti assistiti e alla difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel comune montano di riferimento. La regione, con apposito regolamento, istituisce un fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione delle premialità di cui al primo periodo e definisce i criteri e le modalità di erogazione delle premialità di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

**** 6.11.** Ciaburro, Caretta, Tremaglia.

**** 6.12.** Ruffino.

**** 6.13.** Faraone, Gadda, Del Barba.

**** 6.14.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

**** 6.15.** Girelli, Ferrari, Marino, Curti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: specialista ambulatoriale interno, veterinario *aggiungere le seguenti:* titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il medesimo contributo è previ-

sto anche per la locazione dei locali destinati all'attività di dispensazione dei medicinali e di erogazione di servizi sanitari alla popolazione.;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'erogazione di farmaci e servizi essenziali per la popolazione che risiede nei centri montani più piccoli, possono altresì prevedere forme di sostegno economico a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 2, in centri abitati con meno di 1.000 abitanti.;

c) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-*bis*. Alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che operano nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, a seguito della stipula di accordi tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, è affidata l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

6.16. Girelli, Ferrari.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 75 per cento *e le parole:* euro 2.500 *con le seguenti:* euro 3.500;

b) al comma 3, sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 75 per cento *e le parole:* euro 2.500 *con le seguenti:* euro 3.500.

6.17. Girelli, Ferrari.

Al comma 2, dopo le parole: in strutture sanitarie, socio-sanitarie *aggiungere la seguente:* pubbliche.

6.18. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.

6.19. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche considerando le attività svolte nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le predette risorse potranno essere distribuite tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di incrementare la graduale perequazione del trattamento accessorio. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.

6.20. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al personale medico e sanitario, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, è altresì riconosciuto un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 30 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Ai relativi oneri, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con le risorse del Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, incrementato attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.21. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, è altresì riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto nei predetti comuni. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.

6.22. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti*: 30 milioni.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

6.23. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è garantita la capillare presenza dei predetti consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente comma.

6.24. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

6.25. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.

6.26. Marino, Lai, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta che avviano la propria attività in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, ivi mantenendola per almeno cinque anni, è riconosciuta un'esenzione d'imposta pari al 40 per cento. Nel caso in cui la sede ambulatoriale principale sia ubicata in uno dei Comuni montani classificati come ultraperiferico, ai sensi della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il ciclo di programmazione 2021/2027, il beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento.

8-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 8-*bis* è cumulabile con i benefici previsti all'articolo 6, commi 2 e 3.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.27. Curti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Servizi sanitari di montagna)

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA;

b) la presenza per ogni comune dell'infermiere di comunità;

c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari comuni;

e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.

*** 6.01.** Grimaldi, Zanella, Zaratti.

*** 6.02.** Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

*** 6.03.** Pella, Tassinari.

*** 6.04.** Romano.

*** 6.05.** Faraone, Del Barba.

*** 6.06.** Ruffino.

*** 6.07.** Steger, Manes.

*** 6.08.** Girelli, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di emergenza urgenza e accettazione-DEA.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.

6.09. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.

6.010. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1.

6.012. Torto, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna è assicurata la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare

attuazione alle previsioni di cui al comma 1.

6.013. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al fine di garantire il diritto alla salute e l'accesso ai servizi sanitari ai cittadini residenti in zone montane che presentano particolari difficoltà di accessibilità stradali e ferroviarie, connesse con le caratteristiche orografiche del territorio, in deroga alla normativa vigente in materia di classificazione delle strutture ospedaliere, ai presidi ospedalieri situati in comuni dichiarati capofila di aree interne, classificati quali ospedali di zona disagiata e il cui bacino di utenza insiste sul territorio di più province, le regioni, in sede di programmazione della rete ospedaliera, attribuiscono la classificazione di presidio ospedaliero di base ai sensi del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6.014. Castiglione, D'Attis, Pella, Manes.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Strutture ospedaliere delle aree montane insulari)

1. Al fine di mantenere e potenziare il diritto alla salute costituzionalmente garantito nelle aree montane insulari afflitte da gravi *deficit* infrastrutturali che impongono elevati tempi di trasporto, il Ministro della salute, d'intesa con i Presidenti delle regioni insulari, istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico che definisca:

a) la mappa delle strutture ospedaliere serventi le zone montane insulari e gli indicatori di sofferenza e criticità;

b) un piano straordinario di intervento, anche tramite riorganizzazione delle piante organiche e rafforzamento della medicina ambulatoriale e del territorio, avendo riguardo a ospedale di comunità e residenza sanitaria assistita;

c) il fabbisogno di personale per l'istituzione di concorsi a tempo indeterminato per medici e personale sanitario vincolanti ed esclusivi per sedi montane, con obbligo di permanenza per almeno cinque anni nella sede della zona montana interessata e premialità;

d) un piano territoriale di trasporto medico via terra e via aerea per le emergenze e il pronto intervento su pazienti delle zone montane;

e) la spesa prevista e le fonti di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui sopra per il triennio 2025-2027.

*** 6.015.** Zaratti, Grimaldi.

*** 6.016.** Marino, Lai.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Aggregazione tra medici e pediatri in aree montane)

1. Nell'ambito delle progettualità previste dagli accordi nazionali e ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove ed agevola le forme di aggregazione tra medici costituite in uno o più comuni montani attraverso:

a) l'applicazione delle norme di incentivo e semplificazione fiscale riguardanti le *startup* innovative;

b) la previsione di sgravi contributivi per l'assunzione di personale socio sanitario e di supporto organizzativo;

c) la definizione di un credito d'imposta a favore delle aggregazioni tra medici per gli investimenti in telemedicina con strumenti per diagnosi e monitoraggio dei pazienti da remoto;

d) la possibilità per gli enti locali di affidare, a titolo gratuito per almeno dieci anni, beni immobili destinati all'apertura o implementazione di ambulatori medici e spazi di visita, anche attrezzati per la telemedicina.

6.017. Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna quelle con almeno una sede collocata in uno di comuni montani classificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e delle norme attuative regionali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dal fatto di aver prestato servizio in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza in sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento nel comune ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dal 2025, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 5 e 6 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 7.

7.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Sopprimere il comma 2.

*** 7.2.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 7.3.** Faraone, Gadda, Del Barba.

*** 7.4.** Ruffino.

*** 7.5.** Ferrari, Vaccari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1 e delle aeree interne, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, comma 5-*quater,* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 , è prevista una deroga ai parametri stabiliti su base triennale con un incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

7.6. Grimaldi, Piccolotti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In relazione agli istituti scolastici di cui al comma 1, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e la relativa assegnazione degli organici avvengono in deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

7.7. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* nei limiti dell'organico *con le seguenti:* in deroga all'organico;

b) *al comma 10, sostituire le parole:* dei commi 1, 2 e 4 *con le seguenti:* del comma 4 non deve.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.8. Curti.

Al comma 2, dopo le parole: scuole di montagna di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile,.

7.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, sostituire le parole: e ai fini della formazione delle classi *con le seguenti:* di cui all'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 , è prevista una deroga ai parametri stabiliti

su base triennale con un incremento pari al 2 per cento ripartito fra le regioni. Ai fini della formazione delle classi.

7.10. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità dei comuni montani di cui all'articolo 2, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, i competenti uffici scolastici regionali sono autorizzati a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

7.11. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: « 10 alunni » sono sostituite dalle seguenti: « 5 alunni ».

7.12. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, la parole: « 10 alunni » sono sostituite dalle seguenti: « 8 alunni ».

*** 7.13.** Ciaburro, Caretta.

*** 7.14.** Romano.

*** 7.15.** Pella, Tassinari.

*** 7.16.** Faraone, Del Barba.

*** 7.17.** Ruffino.

*** 7.18.** Curti, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Marino.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nei territori di cui al comma 1 sono stabilite modalità di assegnazione prioritaria di ulteriori docenti per le pluriclassi, le quali non possono avere un numero di studenti maggiore di quindici;.

7.19. Sottanelli, Ruffino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per incentivare l'adozione del tempo pieno e le attività di doposcuola nelle scuole di montagna.

7.20. Ruffino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle zone di montagna di cui al comma 1, una quota del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata al suddetto fine. I criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi situati nelle zone di montagna e la definizione della relativa indennità di sede disagiata, al personale assunto a tempo indeterminato e determinato assegnato ad un plesso di montagna sono stabiliti in sede di

rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca – Periodo 2022-2024.

7.22. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: graduatorie provinciali di supplenza *aggiungere le seguenti:* , nonché delle graduatorie afferenti a procedure concorsuali per l'accesso a ruoli a tempo indeterminato bandite dal Ministro dell'istruzione e del merito,;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medesimo decreto stabilisce un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole.

7.23. Sottanelli, Ruffino.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: a favore dei docenti *aggiungere le seguenti:* nonché del personale educativo e amministrativo.

7.24. Tassinari, D'Attis, Pella, Manes.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado è riconosciuta una specifica indennità di sede, parametrata al disagio della località e alla distanza dal principale capoluogo di provincia di riferimento, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal presente comma.

7.25. Sottanelli, Ruffino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di garantire la continuità didattica nelle scuole di montagna, la quota delle risorse del credito di imposta di cui ai commi 5, 6 e 7 non utilizzata dal personale scolastico nell'anno precedente confluisce, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed è assegnata al medesimo personale a titolo di indennità di sede disagiata con il decreto di cui al comma 9-*bis*. La quota di cui al primo periodo accertata è iscritta nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.;

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al comma 8-*bis* sono ripartite tra le scuole di montagna, in proporzione al numero degli studenti iscritti in dette scuole al momento dell'adozione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata al personale scolastico. Sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disagiata a favore del personale scolastico assegnato alle scuole di montagna.

7.26. Comaroli, Barabotti, Frassini, Latini, Ottaviani.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Per garantire il funzionamento delle scuole di montagna di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 è previsto un incremento dell'organico del personale ATA operante presso le medesime scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono stabilite le modalità di assegnazione delle ulteriori unità di personale.

9-*ter*. Una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è finalizzata all'acquisto di strumenti digitali e tecnologici per le attività didattiche nelle scuole di montagna, con particolare priorità ai plessi situati in aree maggiormente prive di adeguati collegamenti infrastrutturali e digitali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

7.27. Sottanelli, Ruffino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche situate nelle comunità montane, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, risultante dal differenziale delle risorse del credito di imposta non utilizzate dal personale di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche di montagna, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata al personale delle scuole di montagna che non ha utilizzato il suddetto credito di imposta. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennità di sede disagiata a ciascun docente, educatore, personale amministrativo assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato ad un plesso sito in una scuola di montagna.

7.28. Tassinari, D'Attis, Pella, Manes.

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-*bis*. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi *deficit* infrastrutturali esistenti.

*** 7.29.** Marino, Lai.

*** 7.30.** Zaratti, Grimaldi.

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 4, il Fondo di cui all'articolo 4 è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

10-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.31. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è previsto un finanziamento di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, co-

stituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

7.32. Grimaldi, Piccolotti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, al fine di assicurare l'effettivo accesso agli asili nido della popolazione residente nei comuni di cui all'articolo 2, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2024, n. 79.

7.33. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani)

1. Al fine di favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai tre anni nei comuni montani, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, possono promuovere una pluralità di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, mediante soluzioni flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, ivi inclusi nidi e micronidi d'infanzia aziendale nei luoghi di lavoro, sezioni primavera, servizi educativi in contesto domiciliare ovvero nidi in famiglia, spazi gioco per bambini, centri per bambini e famiglie, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e delle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio e dell'esigenza di promuovere la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l'educazione e la cura dei bambini e garantire l'equilibrata presenza dei servizi educativi per l'infanzia nelle diverse aree territoriali nonché l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della SMI ed in coerenza con la medesima una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana destinata agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, può essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi e alla costituzione di poli per l'infanzia nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero sei adottate con decreto del Ministro dell'istruzione 22 novembre 2021, n. 334 e degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia adottati con decreto del Ministro dell'istruzione 24 febbraio 2022, n. 43.

7.01. La Relatrice.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure a supporto delle famiglie nelle aree montane)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle mon-

tagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per incentivare l'apertura di servizi di micronido nei comuni montani.

7.02. Ruffino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Eccezione insulare e dimensionamento scolastico)

1. Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119. sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari è abolito il vincolo del dimensionamento scolastico fino al completamento dell'anno scolastico 2034-2035.

7.03. Marino, Lai.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di camere di commercio)

1. Al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali a seguito di tutti i processi di accorpamento delle camere di commercio, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3-*bis*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano anche alle camere di commercio che sono state accorpate precedentemente all'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 61, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.01. Marino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di camere di commercio)

1. Al fine di rispettare le finalità di cui all'articolo 1 e garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali che coinvolgono uno o più comuni montani di cui all'articolo 2, possono essere istituite nuove camere di commercio in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Con decreto del Ministro dell'impresa e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, sono istituite le nuove camere di commercio di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.02. Marino.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica *con le seguenti*: Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione e i centri di ricerca;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

1-*bis*. Al fine di attuare una concreta rigenerazione culturale dei territori, gli accordi di programma di cui al comma 1, nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, hanno ad oggetto, tra l'altro, l'istituzione di poli formativi in grado di offrire percorsi formativi specializzati, nonché l'erogazione di borse di studio e incentivi economici finalizzati agli studenti delle zone montane che abbiano

scelto percorsi di studio legati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle risorse locali, il finanziamento di programmi di ricerca focalizzati sulla specificità delle zone montane e la promozione di percorsi di formazione continua dedicati agli studenti residenti nelle zone montane attraverso corsi di aggiornamento professionale, *workshop* e seminari che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro locale e alle opportunità emergenti;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1 *con le seguenti:* delle borse di studio e degli incentivi economici di cui al comma 1-*bis*.

*** 9.1.** Ruffino.

*** 9.2.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 9.3.** Ferrari, Marino, Curti.

Al comma 1, dopo le parole: musicale e coreutica *aggiungere le seguenti*: nonché quelle di formazione in materie naturalistiche e ambientali.

9.4. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: per la valorizzazione della specificità *con le seguenti:* per la valorizzazione culturale e artistica e degli aspetti ambientali, naturalistici e del paesaggio.

9.5. Grimaldi, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: per la valorizzazione della specificità *con le seguenti:* per la valorizzazione culturale e artistica.

9.6. Ferrari, Vaccari, Simiani, Curti, Girelli, Roggiani, Sarracino, Marino.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli adempimenti previsti dagli accordi di programma di cui al comma 1 sono finanziati a valere su una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, individuata dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

9.7. Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Vaccari, Marino, Simiani, Curti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

9.8. Grimaldi, Piccolotti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

9.9. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche,

delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale. ».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

*** 9.01.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 9.02.** Ruffino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Interventi a favore dell'associazionismo comunitario)

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale. ».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

9.03. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI di cui al l'articolo 3, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

10.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, primo periodo, alle parole: I contratti di programma *premettere le seguenti*: Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono definiti *e alla parola*: prevedono *premettere la seguente*: , che.

*** 10.2.** Girelli.

*** 10.3.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 10.4.** Mazzetti, D'Attis.

Al comma 1, primo periodo, alle parole: I contratti di programma *premettere le seguenti:* Con provvedimento del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti *e alla parola*: prevedono *premettere la seguente*: , che.

10.5. Ruffino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: canoni *con la seguente*: oneri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il terzo periodo.

*** 10.6.** Roggiani, Lai.

*** 10.7.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: canoni *con la seguente:* oneri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le modalità di attuazione del presente comma, inclusa la definizione di eventuali oneri, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in un apposito tavolo tecnico da istituire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10.8. Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: canoni *con la seguente*: oneri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per i quali è stabilito un ristoro, definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2 della presente legge, utilizzando il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10.9. D'Attis.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i rispettivi oneri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il terzo periodo.

*** 10.10.** Pella, Tassinari.

*** 10.11.** Giorgianni, Ciaburro.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

10.12. Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 2, dopo la parola: barriere *aggiungere la seguente*: economiche.

*** 10.13.** Pella, Tassinari.

*** 10.14.** Faraone, Del Barba.

*** 10.15.** Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

*** 10.16.** Steger, Manes.

*** 10.18.** Ruffino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzati a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

10.19. Roggiani.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: delle zone montane *aggiungere le seguenti*: , nonché per garantire una maggiore alfabetizzazione digitale;

dopo le parole: trasferimento tecnologico *aggiungere le seguenti*: e l'alfabetizzazione digitale anche attraverso l'utilizzo della piattaforma *Syllabus*;

dopo le parole: produttivo locale *aggiungere, in fine, le seguenti*: e cittadino.

10.20. Romano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.21. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Allo scopo di incentivare la costruzione di centri di elaborazione dati nel territorio nazionale per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e occupazionale, nell'ambito della strategia di cui al comma 4, è prevista l'individuazione di aree idonee all'installazione di *data center* nei territori montani, dando priorità alle aree industriali dismesse situate nelle vicinanze di impianti di produzione di energia rinnovabile, promuovendo inoltre convenzioni con gestori delle reti energetiche e comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progettazione.

10.22. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Accesso ai servizi bancari)

1. Al fine di garantire l'accesso ai servizi bancari, con decreto del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni volte a garantire la presenza di uno sportello di prelievo automatico di Poste Italiane S.p.A. nei comuni montani ove non siano presenti analoghi servizi bancari.

10.02. Ruffino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti al trasporto pubblico locale)

1. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle zone oggetto della presente legge, possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali, oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici.

4. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 70.000 euro.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.03. Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Marino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure per favorire i trasporti di montagna)

1. Al fine di promuovere l'accessibilità delle zone montane i contratti di servizio stipulati tra regioni e comuni con le società di trasporto ferroviario, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico includono obiettivi specifici per il miglioramento dei servizi nelle zone montane, con particolare attenzione alla frequenza, all'affidabilità e all'accessibilità, la promozione di servizi di trasporto a chiamata o su prenotazione nelle zone montane meno densamente popolate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ridurre i costi nonché prevedere l'implementazione di sistemi di informazione e prenotazione integrati che consentano agli utenti di pianificare i propri spostamenti utilizzando diversi mezzi di trasporto.

10.04. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Introduzione delle strade montane)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:.

a) al comma 2, dopo la lettera *f-bis)* è aggiunta la seguente: «*f-ter)* strade montane »;

b) al comma 3, dopo la lettera *f-bis)* è aggiunta la seguente: «*f-ter)* strade montane: le strade situate, per almeno l'80 per cento del loro tracciato, al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelle nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del tracciato non è minore di 600 metri. ».

10.05. Raffa, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade nelle zone montane come definite dalle presente legge, con priorità per le strade di collegamento provinciale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per le strade di montagna », con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, per finanziare interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade dei territori montani. Gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, per quanto concerne gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.06. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Fondo per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade montane della Regione Sicilia)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade nelle zone montane della Regione Sicilia come definite dalle presente legge, con priorità per le strade di collegamento provinciale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per le strade di montagna », con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, per finanziare interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle strade dei territori montani. Gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, per quanto concerne gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.07. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Manutenzione straordinaria della funivia di Erice)

1. Al fine di garantire l'operatività della funivia di Erice e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il presidente della Regione Siciliana, istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico di monitoraggio la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.

10.08. Marino.

(Inammissibile)

ART. 11.

Sopprimerlo.

*** 11.1.** Faraone, Gadda, Del Barba.

*** 11.2.** Ruffino.

*** 11.3.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni finalizzate all'individuazione, al recupero, all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dai relativi decreti attuativi. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli costituisce causa di estinzione del rapporto.

11.4. Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'agricoltura *aggiungere le seguenti*: e la zootecnia.

Conseguentemente:

al terzo periodo, sostituire le parole: e la tutela *con le seguenti*: , la tutela e la valorizzazione *dopo le parole*: sviluppo dell'attività agricola *aggiungere la seguente*: , zootecnica *e dopo le parole:* certificazione *aggiungere le seguenti*: delle produzioni agroalimentari e;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito delle linee guida sono, altresì, previsti:

a) interventi a sostegno e salvaguardia delle razze e popolazioni animali autoctone delle aree interne;

b) iniziative di promozione delle aggregazioni tra giovani operanti in agricoltura e zootecnia e di costituzione di piccole filiere agricolo-zootecniche anche con recupero di strutture da finalizzare alle produzioni di montagna;

c) iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole con contributi per la realizzazione di investimenti anche con recupero di costruzioni rurali da destinare a impianti produttivi di piccola scala;

d) investimenti in tecnologie di digitalizzazione e connettività, finalizzati a ridurre l'isolamento delle aree interne per salvaguardare il patrimonio agricolo e zootecnico in aree ad elevata specificità ambientale;

e) realizzazione di modelli di sviluppo sostenibile per la salvaguardia dei territori;

f) realizzazione di piccoli laboratori di supporto ai prodotti locali per il controllo qualità;

g) punti di aggregazione pubblico-privati quali luoghi di condivisione delle strategie delle aree interne.

11.5. Castiglione, D'Attis.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: forestazione *con la seguente:* selvicoltura.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 2, lettera *f),* del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

11.6. Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la tutela della biodiversità, *aggiungere le seguenti*: la valorizzazione della coltivazione dei castagneti, la salvaguardia della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco.

11.7. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: termico del legno *aggiungere le seguenti*: , del supporto e dell'incentivazione di forme associative tra i comuni derivanti da fusione per la gestione sostenibile delle risorse.

11.8. Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.

*** 11.9.** Grimaldi, Zaratti.

*** 11.10.** Pella, Tassinari.

*** 11.11.** Faraone, Del Barba.

*** 11.12.** Ruffino.

*** 11.13.** Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*** 11.14.** Vaccari, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Simiani, Curti, Marino.

*** 11.15.** Steger, Manes.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della tutela e della conservazione dei pascoli e dei boschi montani, le regioni e gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, considerano prioritari e urgenti gli interventi volti alla manutenzione e alla pulizia di boschi e fiumi e alla protezione dei terreni coltivati e dei pascoli da incursioni e danneggiamenti ad opere di animali selvatici. Una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è impiegato per gli interventi di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

11.16. Ruffino, Benzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30

dicembre 2021, n. 234, al fine di disporre sostegni specifici all'agricoltura di montagna.

11.17. Ruffino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Strategia forestale nazionale e transizione energetica)

1. Al fine di sostenere la Strategia forestale nazionale e il processo di transizione energetica delle imprese con gli investimenti a basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica EU ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.

3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell'uso di fonti di energia fossile;

b) proporre soluzioni che favoriscano l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70 per cento dell'energia autoprodotta;

c) valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell'uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;

d) rispettare i criteri di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) effettua controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l'interruzione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il periodo 2025-2027, si provvede mediante le risorse derivanti dai proventi ETS.

11.03. Squeri, D'Attis.

(Inammissibile)

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** 12.1.** Bonelli, Grimaldi.

*** 12.2.** Evi, Prestipino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni

relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003. Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.

** **12.3.** Pella, Tassinari.

** **12.4.** Faraone, Del Barba.

** **12.5.** Simiani, Roggiani, Sarracino, Ferrari, Girelli, Vaccari, Curti, Marino.

** **12.6.** Steger, Manes.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003.

12.7. Ruffino.

Sopprimere il comma 2.

12.8. Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi e di tutela dei grandi animali carnivori siano accompagnate da adeguate forme di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a garantire il corretto equilibrio tra la conservazione della natura e lo svolgimento delle attività antropiche.

12.9. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni *con le seguenti*: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *e dopo le parole*: provvedono e vigilano *aggiungere le seguenti*: , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, anche mediante l'adozione di strumenti di mitigazione dei conflitti uomo-orso, quali l'uso di *spray* urticanti dissuasivi, previa idonea campagna di comunicazione e informazione sul corretto utilizzo dello strumento e sul comportamento da tenere per minimizzare i rischi,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo periodo.

12.10. Ferrari, Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni *con le seguenti*: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *e dopo le parole*: provvedono e

vigilano *aggiungere le seguenti*: , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, con la massima diffusione di sistemi di raccolta dei rifiuti idonei ad evitare l'avvicinamento degli animali alle attività umane e la diffusione di un'informazione capillare sui comportamenti da tenere nel caso di incontro,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo periodo.

12.11. Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni *con le seguenti*: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *e dopo le parole*: provvedono e vigilano *aggiungere le seguenti:* , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica e di misure alternative all'abbattimento, quali la captivazione in luoghi, in Italia e all'estero, idonei a garantire in ogni caso il benessere dell'animale.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo periodo.

12.12. Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni *con le seguenti*: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *e dopo le parole*: provvedono e vigilano *aggiungere le seguenti:* , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, nonché mediante il rafforzamento della collaborazione tra enti territoriali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo periodo.

12.13. Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le regioni *con le seguenti*: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *e dopo le parole*: provvedono e vigilano *aggiungere le seguenti:* , mediante la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, mediante l'aggiornamento costante di sistemi tecnologici idonei a garantire il monitoraggio continuo degli animali,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo periodo.

12.14. Ferrari, Simiani, Vaccari, Evi, Curti, Prestipino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvedono e vigilano *aggiungere le seguenti*: , attraverso appositi programmi di pianificazione territoriale integrata, attività di monitoraggio ambientale e faunistico, nonché misure per favorire la collaborazione tra enti locali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate,.

*** 12.15.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 12.16.** Faraone, Gadda, Del Barba.

*** 12.17.** Ruffino.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le attività di cui al precedente periodo sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento

e di Bolzano garantendo la piena attuazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), attraverso la valutazione prioritaria di misure idonee a garantire, nella convivenza, la sicurezza pubblica, valutando in primo luogo misure alternative all'abbattimento, quali la captivazione in luoghi, in Italia e all'estero, idonei a garantire in ogni caso il benessere dell'animale, mediante l'aggiornamento costante di sistemi tecnologici adatti a garantire il monitoraggio continuo degli animali, la massima presenza di sistemi di raccolta dei rifiuti idonei ad evitare l'avvicinamento degli animali alle attività umane, la diffusione di un'informazione capillare sui comportamenti da tenere nel caso di incontro, l'adozione di strumenti di mitigazione dei conflitti uomo-orso, quali l'uso di *spray* urticanti dissuasivi, previa idonea campagna di comunicazione e informazione sul loro corretto utilizzo e sul comportamento da tenere per minimizzare i rischi, nonché attraverso il rafforzamento della collaborazione tra enti territoriali e istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e altre parti interessate.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo periodo.

12.18. Simiani, Vaccari.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo e il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

2-*ter*. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 2-*bis* dovranno definire:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupocane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

2-*quater*. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupocane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-*ter* del codice penale.

2-*quinquies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 2-*bis*.

2-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*septies*. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti » sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.

2-*octies*. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 2-*septies*.

2-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*septies*, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*decies*. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi », da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2-*undecies*. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 2-*decies* rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

2-*duodecies*. Con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 2-*decies*.

2-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*decies*, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.19. Simiani, Vaccari.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo e il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di ca-

nidi derivanti dai processi di ibridizzazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

2-*ter*. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 2-*bis* dovranno definire:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupocane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza. Nell'ambito di questa azione l'ISPRA elabora, con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza;

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

2-*quater*. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare gli enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupocane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 544-*ter* del codice penale.

2-*quinquies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 2-*bis*.

2-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.20. Simiani, Vaccari.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo e il terzo periodo.

12.21. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , su base regionale o delle province autonome.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono annualmente, ciascuna per il proprio territorio, in attuazione della direttiva 92/43/CEE, nell'ambito delle proprie competenze, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

12.22. Bruzzone, Barabotti, Bof, Comaroli, Frassini, Montemagni, Ottaviani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Ministero dell'interno e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le relative strutture operative territoriali di protezione civile. I Corpi e gli enti interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, comma 4, del medesimo testo unico »;

b) alla rubrica, dopo le parole: « corpi forestali » sono inserite le seguenti: « e alle strutture operative territoriali di protezione civile ».

12.23. La Relatrice.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Parchi e aree protette in zone montane)

1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente il suo stato, nella qualità di presìdi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale assumono particolare importanza i parchi e le aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, avviando progetti in relazione agli obiettivi della SMI, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche a carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'ottimizzazione delle procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

12.01. Nevi, D'Attis, Pella, Manes.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi nelle zone montane in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente, di un numero di tre Canadair ciascuna.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025.

12.02. Marino, Lai.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane, è previsto lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali, del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, da attuare da parte delle regioni, utilizzando una quota del Fondo di cui all'articolo 4 che può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane, e delle necessità di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche, e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, nonché dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile.

13.1. Vaccari, Simiani, Ferrari.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei ghiacciai *aggiungere le seguenti:* , degli ambienti idrici ipogei e del *permafrost*.

13.2. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: caratteristiche morfologiche, *aggiungere le seguenti:* con specifico riferimento al ruolo di coordinamento nazionale svolto dal Comitato glaciologico italiano,.

*** 13.3.** Bonelli, Grimaldi.

*** 13.4.** Roggiani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: caratteristiche morfologiche, *aggiungere le seguenti:* anche grazie al coinvolgimento del Comitato glaciologico italiano,.

13.5. Ottaviani, Barabotti, Comaroli, Frassini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e la realizzazione di casse di espansione *fino a:* energetica rinnovabile.

13.6. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: incluso l'innevamento artificiale,.

13.7. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con specifico riferimento al ruolo *con le seguenti*: che sia sotto controllo e nelle disponibilità *e dopo le parole*: sui territori, *aggiungere le seguenti*: qualificabili come organismi di diritto pubblico, ovvero quelle istituite per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotate di

personalità giuridica la cui gestione sia soggetta al controllo di enti territoriali,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In deroga alle regole operative 1.1.3 del Gestore dei servizi energetici (GSE) e ai soli fini dell'applicabilità della normativa in materia di Comunità energetiche rinnovabili (CER), gli organismi di diritto pubblico e gli enti locali e territoriali che, per effetto di affidamenti di servizi o concessioni effettuati nel rispetto delle regole pubblicistiche, non risultino intestatari della bolletta elettrica relativa ai punti di connessione nella loro disponibilità ed oggetto degli stessi affidamenti, sono da considerarsi clienti finali ed ai fini della verifica della titolarità del punto di connessione devono produrre copia del contratto di affidamento e un documento sottoscritto che riporti l'elenco delle utenze elettriche volturate in capo all'affidatario del servizio.

13.8. Romano.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: storiche *aggiungere le seguenti:* e non.

13.9. Ottaviani, Barabotti, Comaroli, Frassini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(IVA agevolata per interventi inerenti al rischio idrogeologico)

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2025, dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

13.01. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(IVA agevolata per interventi inerenti al rischio idrogeologico)

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del

rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.

2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. I comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.02. Simiani, Curti, Ferrari, Vaccari, Marino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle zone montane del Sud e insulari)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane del Sud e insulari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo tecnico per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle regioni.

*** 13.03.** Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

*** 13.04.** Marino, Lai.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

« 2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i Corpi volontari dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono, altresì, escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rap-

presentanza della cittadinanza, e non si configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima, nonché le associazioni o fondazioni di diritto privato costituite ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

13.05. Romano.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sopprimerlo.

*** 14.1.** Bonelli, Grimaldi.

*** 14.2.** Vaccari, Simiani, Ferrari.

A*l comma 1, lettera* a), *capoverso* « s-ter) », *sostituire le parole:* lavori di taglio, esbosco, allestimento, a cura di un'impresa forestale come definita alla lettera *q) con le seguenti:* interventi selvicolturali di taglio, esbosco, allestimento.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), *capoverso Art. 10-*bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

al *comma 1, sostituire le parole:* le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q)*, eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*. A queste attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori *con le seguenti:* al termine delle attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, segue un certificato di regolare esecuzione;

al comma 2, sostituire le parole: i lavori *con le seguenti:* gli interventi.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in materia di cantieri temporanei forestali.

14.3. Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15.3. Simiani, Vaccari, Ferrari.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 1-*bis, *sopprimere il secondo periodo*.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali.

15.4. Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Delega al Governo per l'introduzione in via sperimentale nelle zone montane di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, scambiabili attraverso piattaforme certificate, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che detti scambi possano avvenire anche mediante transazione diretta tra produttore di servizi ecosistemici e soggetti che generino impatti ambientali negativi sui quali grava un obbligo di compensazione;

c) prevedere che il sistema di PSEA sia attivabile in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

d) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

e) prevedere meccanismi di incentivazione in cui sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici;

f) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio nelle colture e nelle attività agricole diverse da quella forestale e dell'arboricoltura, ivi compreso il riposo dei terreni e l'adozione di colture fissative dell'azoto; interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di regimazione delle acque nei bacini montani realizzati secondo le pratiche locali e con modalità a basso impatto ambientale; interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione della crescita arborea, di sfalci, potature e materiali, anche organici, di risulta delle attività agricole provenienti da proprietà private, demaniali e collettive per produzioni energetiche, secondo modalità coerenti con la normativa di contrasto alle emissioni vigente;

g) coordinare gli PSEA con i meccanismi di compensazione già esistente in materia;

h) prevedere che i beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, nonché i privati e gli imprenditori agricoli per le attività di cui alle lettere *e)* e *f)* da loro poste in essere nelle aree da essi, a qualunque titolo, detenute;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) prevedere che il sistema di PSEA sia applicato in via sperimentale, per il quinquennio 2025-2030 nelle zone montane, in qualità di aree di ricarica dell'aria e dell'acqua pulite e di conservazione della biodiversità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. La valutazione degli impatti delle disposizioni del presente articolo è effettuata nell'ambito del bilancio ambientale di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

15.01. Mazzetti, Benigni, D'Attis.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;

e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine

previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

*** 15.02.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 15.03.** Ruffino.

*** 15.04.** Girelli, Vaccari.

*** 15.05.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)

1. L'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

**** 15.06.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

**** 15.07.** Ruffino.

**** 15.08.** Girelli, Vaccari.

**** 15.09.** Faraone, Gadda, Del Barba.

**** 15.010.** Mazzetti, D'Attis.

ART. 16.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, *aggiungere le seguenti:* ivi incluse le cooperative agricole e forestali, *e dopo le parole*: consorzi forestali *aggiungere le seguenti*: , ivi compresi quelli partecipati dai comuni,.

16.1. Nevi, D'Attis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, *aggiungere le seguenti:* ivi incluse le cooperative agricole e forestali,.

16.2. Gadda, Del Barba.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e alle associazioni fondiarie *con le seguenti*: , alle associazioni fondiarie e ai comuni montani e alle loro forme associative.

16.3. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: benefici per l'ambiente *aggiungere le seguenti*: , per la manutenzione del territorio, per l'economia *e sostituire le parole*: 4 milioni *con le seguent*i: 50 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, dopo le parole: benefici per l'ambiente *aggiungere le seguenti*: , per la manutenzione del territorio, per l'economia;

al comma 4, dopo le parole: benefici per l'ambiente *aggiungere le seguenti*: , per la manutenzione del territorio, per l'economia;

all'articolo 30, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole: 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2027 *con le seguenti:* 146 milioni di euro nell'anno 2025, a 164,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 160,6 milioni di euro nell'anno 2027*;*

alla lettera a), *sostituire le parole:* 4 milioni *con le seguenti:* 50 milioni*;*

dopo la lettera b), *aggiungere la seguente: b-bis)* quanto a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.4. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi di manutenzione *aggiungere le seguenti:* e uso sostenibile.

16.5. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

Al comma 3, sopprimere le parole: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il.

16.6. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle società cooperative che operano nelle zone montane di più codici ATECO per l'attività primaria svolta.

16.7. Nevi, D'Attis.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e le loro forme associative possono prioritariamente affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo *aggiungere le seguenti:* , ferma restando la priorità ivi prevista, *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché ai gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

16.8. Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: a gestori di rifugi, coltivatori diretti, *aggiungere le seguenti*: guide ambientali escursionistiche,.

*** 16.9.** Girelli, Ferrari.

*** 16.10.** Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono assumere in appalto da soggetti privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agri-

coli, il taglio del bosco. I lavori di cui al precedente periodo non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

16.11. Mazzetti, D'Attis.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Sostegno all'agricoltura di montagna)

1. Nel quadro delle politiche a sostegno delle zone montane definite dalla presente legge, le regioni e le province autonome dispongono sostegni specifici all'agricoltura di montagna con l'obiettivo di compensare gli svantaggi naturali montani. Tali misure comprendono aiuti diretti, da un lato, alle imprese agricole e ai coltivatori diretti, anche a titolo non esclusivo, presenti nei territori montani e proporzionati agli svantaggi obiettivi e permanenti del comune montano, dall'altro, al sostegno pubblico alla costruzione e alla installazione di infrastrutture necessarie alle attività agricole, agro-silvo-pastorali e lattiero-casearie.

2. I sostegni specifici all'agricoltura di montagna sono realizzati nel quadro di un approccio territoriale che garantisca lo sviluppo economico e riconosca le diverse forme di organizzazione collettiva agricola e silvo-pastorale, con l'obiettivo di mantenere la popolazione attiva su tali territori.

3. Nel quadro della politica nazionale a sostegno delle zone montane, e in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome attuano misure specifiche in favore del patrimonio boschivo e forestale montano, con l'obiettivo di favorire l'accesso ai domini forestali, di incoraggiare la loro coltivazione sostenibile, di favorire il rimboschimento e di operare per lo stoccaggio dell'anidride carbonica e i relativi processi di certificazione.

*** 16.01.** Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

*** 16.02.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e selvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2025 al 2027, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per gli imprenditori agricoli, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua l'elenco delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 sono quelle previste all'interno dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo decreto, ai coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute dei lavoratori.

16.03. Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Misure per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti abbandonati)

1. Al fine di promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale abbandonati ed esposti al rischio di dissesto idrogeologico, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.04. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Misure di sostegno all'agricoltura eroica)

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro annui a

decorrere dal 2025, è destinata al finanziamento di interventi volti a contrastare l'abbandono e il declino economico di aree montane e collinari rurali, delle zone di costiera impervie di grande pregio paesaggistico e ambientale e a promuovere e favorire interventi di recupero e di salvaguardia dell'agricoltura eroica.

2. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situate le aree di cui al comma 1;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie di interventi ammessi ai contributi, con particolare riferimento a quelli finalizzati all'ammodernamento della strumentazione agricola, all'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola;

c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili

3. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui al comma 1 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

16.07. Ghio, Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Esenzione IVA sui prodotti a marchio « Prodotti di montagna »)

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, è riconosciuta un'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio « Prodotti di montagna ».

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

16.08. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Esenzione IVA sui prodotti a marchio « Prodotti di montagna »)

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, è riconosciuta un'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio « Prodotti di montagna ».

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.010. Simiani, Curti, Ferrari, Marino.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di terreni agricoli)

1. I contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a due ettari ricadenti prevalentemente nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rogati dal segretario comunale o dal segretario della comunità montana qualora almeno una delle parti sia un imprenditore agricolo. I predetti contratti e atti sono assoggettati esclusivamente al pagamento dei diritti di rogito previsti per l'intervento del segretario rogante, oltre che alle imposte di legge.

2. Per i contratti e gli atti di cui al comma 1 rogati da un notaio, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

3. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per l'allegazione ai contratti e agli atti di cui al comma 1, è esente da imposta di bollo. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma, entro il limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 – 2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

16.011. Mattia, Ciaburro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di terreni agricoli)

1. Per i contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a due ettari ricadenti prevalentemente nei comuni montani

di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

*** 16.012.** Mattia, Ciaburro.

*** 16.013.** Carloni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate in comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ed esercenti attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto, a parziale compensazione degli oneri effettivamente sostenuti per la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci e, comunque, nei limiti di spesa del presente articolo. Il medesimo contributo è riconosciuto alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, che non sono ubicate in zone montane di cui al precedente periodo, limitatamente al latte raccolto presso soci le cui aziende siano in comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema agricolo nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, allegando:

a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il codice unico di identificazione aziende agricole (CUUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e, qualora la cooperativa non sia ubicata in zona montana, l'indicazione dei soci ubicati nelle zone montane;

b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione della sede legale della richiedente;

c) l'ammontare del contributo richiesto;

d) l'indicazione delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

2. L'ente destinatario della domanda procede all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle regioni e delle provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure operative al fine di implementare il Sistema agricolo nazionale per l'invio della domanda di contributo.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2025, risorse pari a 20 milioni di euro annui.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente all'articolo 30, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 16-*bis* e 25, pari a 25 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

16.014. Faraone, Gadda, Del Barba.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Scavo ed edizione di siti archeologici delle zone montane)

1. Al fine di valorizzare i beni e i siti archeologici non interamente emersi afferenti alle zone montane, il Ministro della cultura istituisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, volto alla mappatura dei siti archeologici afferenti alle zone montane finalizzata allo scavo e all'edizione.

2. Al fine di valorizzare il sito archeologico di Noto Antica, il Ministro della cultura, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, individua, con il decreto di cui al comma 1, le risorse disponibili finalizzate al proseguimento degli scavi archeologici dell'area per il triennio 2025-2027.

17.01. Marino, Ferrari.

(Inammissibile limitatamente al comma 2)

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: degli escursionisti *con le seguenti:* dei fruitori dei percorsi escursionistici.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: agli escursionisti *con le seguenti:* ai fruitori dei percorsi escursionistici;

al comma 4, sostituire le parole: dell'escursionista *con le seguenti:* del fruitore del percorso escursionistico.

18.1. Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *aggiungere le seguenti:* e sentite le associazioni professionali di guide ambientali escursionistiche;

dopo le parole: sono stabiliti *aggiungere le seguenti:* in modo uniforme su base nazionale.

18.2. Girelli, Ferrari.

Al comma 3, sopprimere la parola: tutte.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* di cui al comma 4.

18.3. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Al comma 3, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *aggiungere le seguenti:* e sentite le associazioni professionali di guide ambientali escursionistiche.

18.4. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine del potenziamento dell'offerta turistica dei comuni montani, è istituito un Fondo, presso il Ministero del turismo, volto al recupero, la manuten-

zione e il ripristino di sentieri e percorsi escursionistici in stato di abbandono, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei sentieri e dei percorsi in stato di abbandono e per il riparto delle risorse.

18.5. Ruffino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con il decreto di cui al comma 3, sono disciplinate altresì le modalità di consultazione tra i proprietari dei terreni e gli enti pubblici e privati competenti sul territorio e responsabili direttamente o indirettamente della gestione e manutenzione dei percorsi escursionistici. I percorsi escursionistici possono essere definiti tali solo previo assenso dei proprietari dei terreni interessati e tale definizione non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell'esistenza di un diritto consuetudinario.

18.6. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le manutenzioni ordinarie effettuate sui percorsi escursionistici da parte di associazioni di volontariato, consorzi di imprese, associazioni territoriali non comportano assunzione di responsabilità in caso di incidente e di infortunio.

18.7. Mazzetti, D'Attis.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, sia pubbliche che private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

18.8. Manes, Steger.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Detrazioni fiscali per opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)

1. Nei comuni montani definiti ai sensi della presente legge, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.01. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

ART. 19.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e di superare le disparità economiche e sociali tra persone e imprese anche attraverso lo strumento della perequazione e dell'agevolazione fiscale strutturale, con misure generali nella fiscalità diretta e indiretta e con misure puntuali mediante l'istituzione di zone montane a fiscalità di vantaggio, zone franche montane e zone economiche speciali montane,

qualora ricorrano le condizioni stabilite dalle relative norme di dettaglio.

19.1. Nevi, D'Attis, Pella, Manes.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Rafforzamento del sistema delle start-up *innovative nei comuni montani)*

1. L'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start-up* innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è altresì riconosciuta alle *start-up* innovative localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

*** 19.01.** Pella, Tassinari, Manes.

*** 19.02.** Osnato, Lucaselli, Ciaburro.

*** 19.03.** Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 10 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 10 al 35 per cento per le medie imprese e dal 10 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**** 19.04.** Pella, Tassinari, Manes.

**** 19.05.** Osnato, Lucaselli, Ciaburro.

**** 19.06.** Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Incentivi per favorire il ripopolamento nelle zone di montagna)

1. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle zone montane, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, introducono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la propria dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 consistono in:

a) una somma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare ad abitazione principale.

3. I soggetti residenti nelle aree ubicate all'interno delle zone montane, sprovvisti della connessione di rete *internet* a banda larga, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

19.07. Ciaburro, Caretta.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

20.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 2, dopo le parole: nonché la professione di *aggiungere le seguenti*: guida ambientale escursionistica, guida del Parco o della Riserva,.

20.2. Simiani, Vaccari, Ferrari.

Al comma 2, dopo le parole: gestore di rifugio *aggiungere le seguenti:* e di guida ambientale escursionistica.

*** 20.3.** Bonelli, Grimaldi.

*** 20.4.** Girelli, Ferrari.

Al comma 2, dopo le parole: gestore di rifugio *aggiungere le seguenti:* e operatore forestale.

**** 20.5.** Squeri, D'Attis.

**** 20.6.** Roggiani.

Al comma 2, dopo le parole: la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna *aggiungere le seguenti:* tra le quali la figura del direttore di stazione di comprensorio sciistico.

20.7. Mazzetti, D'Attis.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Piccole imprese e microimprese)

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, comma 2, possono beneficiare delle incentivazioni di cui al presente articolo le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di piccole imprese e microimprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE, e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'attività oggetto dei benefici concessi deve essere svolta all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge, sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale in oggetto, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il sollevamento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liqui-

dazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge, nonché il domicilio fiscale.

3. I soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge, inoltre, l'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente consistenza: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni, per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma da 3 possono essere fruite anche dalle piccole imprese e microimprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità di concessione delle incentivazioni di cui al presente articolo, anche al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o mag-

giori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

20.01. Marino, Curti, Lai, Girelli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-*bis*.

(Sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali)

1. Ai soggetti che trasferiscono la propria residenza nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione e avviano una nuova attività imprenditoriale, sono concessi mutui agevolati per gli investimenti necessari all'avvio dell'attività, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile, nei limiti dei vigenti massimali degli aiuti *de minimis* e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

2. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 200.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per il territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

4. Le regioni, al fine di favorire l'avvio di nuove attività produttive e commerciali da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza nei comuni di cui al comma 1, possono disporre la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, fino ad azzerarle, per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio dell'attività nei comuni di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 dicembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

20.02. Marino, Curti, Lai, Girelli.

ART. 21.

Sostituirlo, con il seguente:

Art. 21.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane « giovani »)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare, o almeno uno degli esercenti, non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi

d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* , al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di 20 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

21.1. Faraone, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: intrapreso una nuova attività *aggiungere le seguenti:* ovvero subentrino nella titolarità di un'attività esistente.

21.2. Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Marino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il cui titolare *aggiungere le seguenti*: sia una donna ovvero.

21.3. Ferrari, Marino, Roggiani, Sarracino, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i due periodi d'imposta successivi *con le seguenti:* per i quattro periodi d'imposta successivi.

21.4. Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Marino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro annui *con le seguenti:* 40 milioni di euro annui.

21.5. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Marino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono altresì beneficiarie del contributo di cui al comma 1, tutte le piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali siano già presenti nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2 alla data di entrata in vigore della presente legge.

21.6. Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è concessa a condizione che l'attività di impresa sia svolta regolarmente e ininterrottamente al fine di garantire, nei comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della presente legge, la continuità nell'erogazione di beni e servizi. Il periodo minimo di svolgimento dell'attività di impresa neces-

sario per ottenere l'agevolazione deve essere tale da garantire l'erogazione di beni e servizi nella comunità per tutte le stagionalità dell'anno. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le ulteriori previsioni di dettaglio per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo sulla base dei seguenti criteri:

a) redazione di parametri e modalità di computo del periodo in cui viene effettivamente reso il servizio;

b) previsione di una fattispecie in cui malattia, fatti straordinari ed imprevedibili e altre cause straordinarie impediscano ai titolari delle attività di impresa nelle zone montane l'erogazione di beni e servizi per un periodo pari almeno a dieci mesi in un anno senza perdere il diritto a ottenere l'agevolazione;

c) previsione di un periodo minimo di svolgimento dell'attività di impresa sui territori tale da garantire presenza ed erogazione di beni e servizi in prossimità e nel territorio per tutte le stagioni dell'anno;

d) priorità nell'attribuzione del contributo alle attività in maggiore difficoltà economica tramite elaborazione di criteri oggettivi che permettano di attestare tale condizione alle attività medesime anche tramite autocertificazione, tenendo anche conto delle caratteristiche di determinate attività quali quelle di natura ricettiva.

21.7. Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Zone franche montane)

1. Per i comuni di cui all'articolo 2 , con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la zona franca montana di cui al comma 2.

2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2 , il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

21.02. Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Zone franche Montane)

1. Per i comuni di cui all'articolo 2,comma 1, con popolazione inferiore ai

3.000 abitanti, che hanno registrato negli ultimi cinque anni una decrescita della popolazione residente, è istituita la Zona Franca Montana di cui al comma 2.

2. Per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune di cui al comma 1, la regione decreta l'appartenenza a una Zona Franca Montana, sulla base dei parametri fissati dal CIPESS, definita come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

3. Per i comuni montani ubicati nelle isole, e riconosciuti zone montane ai sensi dell'articolo 2, il limite della popolazione di cui al comma 1 è esteso a 10.000 abitanti.

4. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

21.03. Marino.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il « Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani », con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.04. Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *made in*

Italy, il « Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani », con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.05. Simiani, Curti, Girelli, Marino.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del m*ade in Italy*, il « Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani », con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del m*ade in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

*** 21.06.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 21.07.** Ruffino.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Istituzione delle zone franche montane in Sardegna)

1. Al fine di favorire le dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della regione Sardegna, nei comuni montani che costituiscono le zone montane di cui all'articolo 2, è istituita la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominata « zona franca montana ».

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la regione Sardegna, provvede all'individuazione delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e stabilisce i parametri per l'allocazione delle risorse.

3. Alle imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana individuata ai sensi del presente articolo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi d'imposta successivi, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca montana;

b) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

c) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi d'imposta, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta;

d) esenzione dall'imposta municipale propria relativa agli immobili commerciali siti nelle zone franche montane, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3 spettano, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività economica all'interno della zona franca montana. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese e i professionisti che avviano la propria attività economica all'interno della zona franca montana.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.08. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Concessione di benefici alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano la sede legale e operativa in uno dei comuni montani)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato alla concessione da parte degli enti locali a beneficio delle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi che stabiliscano la sede legale e operativa in uno dei comuni montani di cui all'articolo 2, mantenendole per un periodo non inferiore ai 5 anni, delle seguenti agevolazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività e pari al 50 per cento per il successivo biennio. Tale beneficio è inoltre riconosciuto, nella misura del 25 per cento, per ogni esercizio successivo al quinto e fino ad un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

c) l'esonero totale quinquennale dal versamento dei contributi previdenziali, per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate ad incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino ad un massimo di ulteriori cinque anni.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, in proporzione alla stima per ciascun ente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.09. Curti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza

di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500 e all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021.

21.010. Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Agevolazioni per le assunzioni nell'impresa artigiana)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e valorizzare i mestieri artigiani delle zone montane, sono riconosciute agevolazioni fiscali e contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana avente sede nelle zone montane che assuma personale con una età anagrafica inferiore ai 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine si prevede per l'impresa uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50 per cento, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 decorre dal 1° luglio 2025.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.011. Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Marino.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Misure per incentivare il ritorno o la permanenza nei comuni montani)

1. Al fine di incentivare il ritorno o la permanenza nei comuni montani di cui all'articolo 2 di soggetti che, residenti in uno di tali comuni in data antecedente

all'iscrizione all'Università, abbiano conseguito la laurea magistrale al termine del ciclo di studi da non oltre 5 anni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e incentivare l'occupazione e le iniziative imprenditoriali facenti capo a soggetti laureati che soddisfino i requisiti di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al precedente comma sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive alle aziende che assumano a tempo indeterminato i laureati di cui al comma 1, con sede operativa in uno dei comuni montani, per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove aziende da parte dei laureati di cui al comma 1, nei comuni montani, purché le stesse vi mantengano la sede legale ed operativa per un periodo non inferiore a 7 anni;

c) erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per sostenere la *start-up*, con particolare riguardo per quelle innovative, nonché gli investimenti delle nuove aziende avviate dai laureati di cui al comma 1, nei comuni montani, purché le stesse vi mantengano la sede legale ed operativa per un periodo non inferiore a 7 anni;

d) introduzione di misure di defiscalizzazione per i redditi derivanti dalle attività lavorative e imprenditoriali svolte nei comuni montani ed avviate dai laureati di cui al comma 1, nonché dalle aziende che li assumono a tempo indeterminato per un periodo non inferiore a 5 anni;

e) adozione di misure volte a semplificare le procedure amministrative per la creazione di nuove aziende e per l'assunzione dei laureati nei comuni montani.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

21.012. Curti.

ART. 22.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 22.1.** Ciaburro, Caretta.

*** 22.3.** Sarracino, Girelli, Vaccari, Ferrari, Roggiani, Simiani, Curti, Marino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,.

**** 22.4.** Grimaldi, Zaratti.

**** 22.5.** Pella, Tassinari.

**** 22.6.** Faraone, Del Barba.

**** 22.8.** Ruffino.

**** 22.9.** Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

**** 22.10.** Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore a 5.000 abitanti *con le seguenti:* fino a 15.000 abitanti.

22.11. Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nonché alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali siano già attive nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: che svolga stabilmente la

prestazione lavorativa in modalità *aggiungere le seguenti*: tradizionale o.

22.12. Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per le zone montane insulari, le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono incrementate della misura necessaria a tener conto dei costi di trasporto e dei tempi di percorribilità dai principali centri urbani delle isole, in ragione dei gravi deficit infrastrutturali esistenti.

22.13. Marino, Lai.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni montani)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo denominato « Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni montani » con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento dei progetti che prevedono la creazione di luoghi di lavoro condiviso all'interno dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.02. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Regime di favore)

1. Nel rispetto della disciplina della concorrenza e nel quadro del diritto europeo, tutte le politiche attive e le misure di incentivazione derivanti da risorse nazionali e da fondi strutturali previste per i coltivatori diretti, le imprese agricole e le cooperative di agricoltori, in virtù della qualifica agricola, ivi inclusi gli articoli 20,21 e 22, devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle imprese commerciali e agli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, aventi sede legale o operativa nei comuni montani di cui all'articolo 2.

2. Il regime degli incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna di cui all'articolo 16 è esteso agli investimenti operati dalle imprese commerciali e dagli altri enti privati esercitanti attività economiche, ad esclusione dei settori finanziari, che risultano residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2 e che partecipano, anche in attività di filiera, nella attuazione di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui all'elenco dell'articolo 16, comma 3, e secondo i criteri e le modalità di concessione definite dallo stesso articolo.

22.03. Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n 97 in materia di lavoro)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, » sono aggiunte le seguenti: « in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il doppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda. ».

22.05. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

ART. 23.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 23.

(Credito d'imposta per canoni di locazione)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge, possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 10.000 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi 5 anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico.

4. Il beneficiario di cui al comma 1, non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore ai 50 chilometri.

Art. 23-*bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. I contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale nell'immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare i 20.000 euro.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000 euro, salvo che per il personale sanitario e docente in ambito pubblico, e non sono cumulabili con i benefici di cui all'articolo 23, comma 1.

4. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23.

Art. 23-*ter*.

(Cittadini carenti di capienza fiscale)

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui agli

articoli 23 e 23-*bis* possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.

2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito di acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Art. 23-*quater*.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 23, 23-*bis* e 23-*ter*, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

23.1. Girelli, Simiani, Curti, Marino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

1. Al fine di incentivare l'insediamento abitativo e residenziale nei comuni di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare misure di sostegno economico per l'acquisto e la locazione di immobili ad uso residenziale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo di durata quinquennale a favore dei soggetti che acquistino un immobile in uno dei comuni montani e vi stabiliscano la residenza per un periodo minimo di pari durata, quantificato in almeno il 50 per cento dell'importo annuo delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto dell'unità immobiliare;

b) incremento del contributo di cui alla lettera *a)* fino al 70 per cento qualora l'abitazione acquistata rientri in una delle classi A1, A2, A3, A4, ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione energetica degli edifici;

c) riconoscimento di un contributo di durata quinquennale per i soggetti che stipulino contratti di locazione ad uso residenziale presso uno dei comuni montani e vi stabiliscano la residenza per un periodo minimo di pari durata, quantificato in almeno il 40 per cento dell'importo annuo del canone corrisposto;

d) riconoscimento di un incentivo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per il collegamento alla banda larga *internet* nonché per l'allaccio o l'attivazione delle utenze di energia elet-

trica, gas e acqua, a favore dei beneficiari delle misure di cui alle lettere precedenti.

3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo presso il Ministro dell'economia e delle finanze è costituito un Fondo con una dotazione di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 che ne costituisce il limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.3. Curti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

(« Io resto in montagna »)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 70 per cento degli interessi passivi fino a un ammontare di 4.000 euro.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantacinque anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4.

23.4. Girelli, Roggiani.

Al comma 1, dopo le parole: che stipulano *aggiungere le seguenti:* o che hanno stipulato.

23.5. Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di contenere lo spopolamento e i fenomeni di ruderizzazione dei borghi e dei villaggi nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, con successivi decreti attuativi potranno essere definite eventuali agevolazioni procedurali e fiscali per facilitare gli interventi di ristrutturazione edilizia da parte di persone fisiche, piccole imprese e microimprese di cui all'articolo 21, per la creazione di attività di accoglienza e ricettività diffusa, al fine di creare condizioni reali di imprenditoria di vicinato, finalizzate a promuovere e favorire il concetto di albergo diffuso e a creare le condizioni per la localizzazione in tali comuni di imprese montane esercitate da giovani che, alla data di avvio dell'attività, non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età.

23.6. Manes, Steger.

Dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni montani)

1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-

dente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 15 per cento del loro ammontare per importi fino ad euro 28.000 e limitatamente al 20 per cento per importi da 28.001 fino a 55.000 euro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti nel territorio della regione ove ha sede il comune di cui al comma 1 nei cinque periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nel medesimo comune per almeno cinque anni;

b) l'attività lavorativa è prestata in misura prevalente e continuativa nel comune di cui al comma 1 o nel territorio della provincia in cui ha sede il comune di cui al comma 1.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti lavoratori che trasferiscono la propria residenza ed avviano un'attività con sede legale ed operativa nei comuni di cui al comma 1 e in tali comuni prestino la propria attività in misura prevalente e continuativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori che trasferiscono nei comuni di cui al comma 1 il proprio nucleo familiare con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nel comune in cui trasferiscono la propria residenza nell'arco dei quattro periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 23-*ter*.

(Agevolazioni tributarie)

1. I comuni di cui all'articolo 22-*bis*, al fine di favorire l'incremento della popolazione residente, hanno la facoltà di deliberare, in favore dei soggetti che vi trasferiscono la propria residenza:

a) la riduzione fino al 90 per cento dell'IMU sulle abitazioni dai medesimi ac-

quistate o sulle abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) la riduzione fino al 90 per cento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinata applicando le tariffe stabilite dal comune;

c) la riduzione fino al 75 per cento dell'addizionale comunale sull'Irpef di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dei comuni di cui all'articolo 22-*bis* e per i quattro periodi successivi.

23.01. Ferrari, Curti, Girelli, Marino.

Dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-*bis*.

(Ricomposizione immobiliare e misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei comuni montani)

1. I comuni montani come individuati dal comma 1 dell'articolo 2, anche allo scopo di incrementare la disponibilità di immobili per le finalità di cui all'articolo 23, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastarne l'abbandono e di assicurare il decoro urbano, con particolare riferimento agli edifici in stato di degrado situati nei centri storici, anche per prevenire situazioni di pericolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Per gli edifici in stato di abbandono o di degrado, anche non situati nei centri storici, che rivestono un valore storico, culturale o architettonico per la comunità locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i comuni montani possono avviare il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei casi più urgenti, la dichiarazione di interesse culturale di cui al comma 6 dell'articolo 14 del citato codice può essere adottata dal competente soprintendente, se espressamente delegato dal Ministro dei beni culturali. Il soprintendente, a fronte dell'inerzia del proprietario, può affidare al comune, ove questo lo richieda, le attività di recupero dell'immobile ai sensi dell'articolo 33 del citato codice. In tali casi il comune opera sotto la vigilanza e nel rispetto delle prescrizioni del soprintendente e subentra al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nell'azione di recupero delle spese prevista dall'articolo 34 del medesimo codice. Il proprietario può liberarsi dell'onere cedendo il bene al comune.

3. L'acquisizione degli immobili da parte del comune ai sensi del presente articolo è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa e i relativi onorari notarili sono ridotti a un sesto.

4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente: « Art. 7-*bis*. – *(Espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono)* – 1. Il comune può acquisire al proprio patrimonio gli immobili, individuati dagli uffici comunali o segnalati dai cittadini o da altri soggetti pubblici o privati, che presentino un grave deperimento degli elementi strutturali o i cui proprietari:

a) abbiano omesso, nonostante l'emanazione di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi anche alla pubblica incolumità dei cittadini;

b) abbiano lasciato gli immobili in stato di degrado o di abbandono da almeno dieci anni.

2. Con propria delibera i comuni accertano la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, dettando le prescrizioni necessarie per il recupero degli immobili e avviano il procedimento di acquisizione. La deliberazione è resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato ed è pubblicata nel sito internet istituzionale dei citati comuni. Previa ricognizione, la deliberazione è inviata all'ultima residenza conosciuta di ciascuno dei proprietari dell'immobile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero ai loro eredi se gli stessi risultano deceduti.

3. Decorso il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e trasmissione della delibera di cui al comma 2, qualora il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o dichiarino di non intendere recuperarlo, il comune può, tramite apposita deliberazione pubblicata nel proprio sito internet istituzionale, avviare il procedimento per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. Nel medesimo termine di sei mesi, se non fatti valere, decadono gli eventuali diritti reali o le ipoteche esistenti sull'immobile. Nei casi in cui l'immobile sia di proprietà indivisa tra più soggetti, decorso il citato termine di sei mesi, la proprietà è attribuita integralmente al proprietario o ai proprietari che si impegnano a realizzare gli interventi previsti dalle ordinanze comunali, entro un termine concordato con il comune, decorso il quale, salvo che non vi siano giustificati motivi, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale. A tale fine, le quote di proprietà non intervenute sono paritariamente ripartite tra i soggetti intervenuti. Nel medesimo termine di sei mesi, il soggetto eventualmente titolare di un'ipoteca sull'immobile, ove si impegni a realizzare gli interventi previsti dalle ordinanze comunali con le modalità ivi prescritte, ne diviene proprietario, ove il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o rinuncino.

4. Contro la deliberazione di acquisizione di cui al comma 3 è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Per la definizione delle opposizioni si applicano i commi dal terzo al settimo dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346. In caso di esito positivo, il comune procede senza indugio alla trascrizione nei registri immobiliari.

5. L'acquisizione degli immobili da parte del comune ai sensi del presente articolo è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo e da ogni altra tassa e i relativi onorari notarili sono ridotti a un sesto ».

23.02. Mazzetti, D'Attis.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Disposizioni straordinarie in materia di imposta di registro per i beni immobili ubicati nei terreni montani)

1. Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

23.03. Ciaburro, Caretta, Mattia.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti)

1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 380-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di spettanza dei comuni con popolazione fino

a 1.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero della neve.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.04. Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Agevolazione per le abitazioni principali nei comuni montani)

1. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, situate in uno dei comuni montani, come definiti all'articolo 2, comma 2, spetta un'agevolazione sulla rendita catastale ai fini fiscali pari al 50 cento del valore originariamente previsto. L'agevolazione è concessa nel limite massimo di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.05. Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Marino.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Agevolazioni per l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati)

1. Per gli immobili abbandonati ubicati nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione acquistati dai soggetti che intendono trasferirvi la propria residenza o che intendano utilizzarli per l'avvio di un'attività produttiva, si applica l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.06. Curti, Girelli, Ferrari, Marino.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Fondo per la concessione di incentivi per l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni montani)

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli interventi regionali volti ad incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni di cui al medesimo comma e possono essere richieste per la concessione di:

a) contributi in favore di soggetti e famiglie numerose economicamente svantaggiati per l'acquisto di beni di prima necessità e per l'infanzia;

b) agevolazioni per l'acquisto di materiale didattico e misure di sostegno all'educazione per la prima infanzia, con riferimento agli asili nido, alle scuole dell'in-

fanzia e alle scuole primarie, alle biblioteche pubbliche e alle associazioni che promuovono cultura;

c) riduzioni delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, concesse dal comune competente, con priorità per i soggetti e le famiglie numerose economicamente svantaggiati;

d) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

e) misure di sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai sapori locali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.

23.07. Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Marino.

ART. 24.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* ovvero 10.000 abitanti per i comuni situati sopra i 600 metri sul livello del mare,.

24.1. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, *con le seguenti:* che forniscono servizi di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gpl per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano, finalizzato a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gpl.

24.2. Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nelle aree interne, unioni montane e comunità montane proprietarie delle reti di servizi di distribuzione gas metano, è data possibilità di costituire un subambito autonomo di affidamento del servizio e all'individuazione diretta del soggetto incaricato alla gestione, mediante affidamento diretto a società locale *in house* partecipata o controllata dall'ente stesso o mediante gara pubblica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ai fini di garantire un servizio pubblico utile e mirato all'auspicabile nuova ripopolazione delle aree interne disagiate.

Conseguentemente, alla rubrica, la parola: Tavolo *è sostituita dalla seguente:* Misure.

24.3. Latini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-*bis*.

1. Al fine di sostenere interventi di esecuzione di opere per la riqualificazione, il

rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati nella regione Toscana è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo sperimentale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.01. Simiani, Furfaro.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25.2. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e incentivare la natalità e la genitorialità.

2. I decreti legislativi di cui al precedente comma sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) previsione di incentivi a beneficio delle coppie composte da soggetti di età inferiore ai 35 anni che si uniscano in matrimonio, unione civile o convivenza di fatto stabilendo la residenza in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, e mantenendola per almeno cinque anni, alle seguenti condizioni:

1) nel caso in cui anche un solo componente del nucleo sia già residente in una dei Comuni montani, è concesso un contributo annuale fisso per i primi 5 anni da commisurare allo scaglione ISEE di riferimento;

2) qualora entrambi i componenti non siano già residenti in uno dei Comuni montani, viene prevista una maggiorazione al contributo di cui al numero 1);

3) per ogni figlio nato o adottato successivamente all'ottenimento della residenza in uno dei comuni montani, alle coppie beneficiarie è riconosciuta una maggiorazione quinquennale, da applicarsi sull'importo dell'assegno unico spettante ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. Tale maggiorazione è ulteriormente incrementata per le coppie di cui al numero 2).

3. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo presso il Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 che ne costituisce il limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.3. Curti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(Incentivi per la natalità nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto fino alla frequenza delle scuole elementari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, un contributo annuale il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 30. Nel valore del contributo annuale di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

25.4. Vaccari, Simiani, Ferrari.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti *aggiungere le seguenti:* , ovvero 10.000 abitanti per i comuni situati sopra i 600 metri sul livello del mare,.

25.5. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di *con le seguenti:* ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: per la natalità *con le seguenti:* per i nuclei familiari.

25.6. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di *con le seguenti:* ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in *e le parole:* 5 milioni *con le seguenti:* 10 milioni.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: per la natalità *con le seguenti:* per i nuclei familiari.

25.7. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di *con le seguenti:* ai nuclei familiari che si trasferiscono per almeno un quinquennio continuativo in.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di tutelare e sostenere i nuclei familiari e garantire l'universalità, la qualità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi erogati dai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405, tenendo conto in particolare delle specificità della condizione montana, nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è garantita la capillare presenza dei predetti consultori familiari per un rapporto anche inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare

attuazione alle previsioni di cui al presente comma.;

alla rubrica sostituire le parole: per la natalità *con le seguenti:* per i nuclei familiari.

25.8. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-*bis*.

(Misure di sostegno per famiglie e attività imprenditoriali nei comuni montani)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento e garantire la qualità della vita nelle aree montane, ai nuclei familiari residenti nei comuni montani di cui all'articolo 2, sono riconosciute le seguenti misure:

a) incentivi per l'acquisto di carburante a prezzo agevolato, anche attraverso l'introduzione di un'apposita carta dedicata;

b) un aumento della detrazione delle spese scolastiche per i figli a carico;

c) misure di sgravio fiscale per il riscaldamento domestico, anche attraverso una riduzione delle imposte sui combustibili da riscaldamento.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 1.

3. Al fine di compensare gli svantaggi strutturali delle attività commerciali, in particolar modo artigianali, operanti nei comuni montani di cui all'articolo 2, alle medesime sono riconosciute le seguenti misure:

a) possibilità di ottenere una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI);

b) esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) nel caso in cui abbiano registrato un fatturato inferiore a 500.000 euro in almeno quattro delle precedenti cinque annualità;

c) credito d'imposta sulle spese per l'energia e per il trasporto delle merci.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 3, nonché le modalità di ristoro per i comuni montani direttamente coinvolti.

5. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali montane, sono previsti:

a) contributi dedicati per le imprese boschive, con risorse finanziarie adeguate per la gestione sostenibile delle foreste e per l'acquisto di macchinari innovativi;

b) misure di sostegno agli allevatori e agli agricoltori che operano nei comuni montani, tra le quali incentivi *ad hoc* per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici delle zone di montagna;

c) assegnazione di fondi ai Consorzi forestali per la manutenzione del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle misure di cui al comma 5.

7. Le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate anche a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a

valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

25.03. Sottanelli, Ruffino.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26.1. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso un uso più efficiente, sostenibile e a cascata delle biomasse forestali, permettendo di aumentare il valore prodotto dai boschi locali e contribuendo a stabilizzare la filiera del legno.

26.2. Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a definire:

a) criteri e modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

b) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;

c) criteri e modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

*** 26.3.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 26.4.** Ruffino.

*** 26.5.** Vaccari, Marino, Curti.

*** 26.7.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 26, aggiungere i seguenti:

Art. 26-*bis*.

(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate)

1. Coloro che intendono avviare un'attività di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, avvalendosi dei terreni inseriti nel Registro di cui all'articolo 26, possono presentare un'apposita richiesta al comune nel quale sono situati i terreni abbandonati o silenti, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico relativo alle attività produttive che si intendono realizzare.

2. Il soggetto proponente è tenuto, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un periodo non inferiore a sei anni continuativi.

Art. 26-*ter*.

(Procedura per l'utilizzo delle terre abbandonate)

1. I comuni di cui all'articolo 26-*bis*, espletate le procedure di ricognizione dei terreni abbandonati, direttamente o tramite i soggetti da questo incaricati, acqui-

siscono dai pubblici registri immobiliari ogni utile informazione sui proprietari dei terreni medesimi.

2. Sulla base della documentazione raccolta, i comuni provvedono a notificare ai proprietari, laddove noti, la richiesta di utilizzo a scopi produttivi dei terreni abbandonati, avvertendo che, ove gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni dalla notifica, l'impegno ad uno stabile utilizzo dei medesimi, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzo mediante conferimento in uso a privati con garanzia pubblica. La richiesta è, altresì, resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.

3. Contro la richiesta di utilizzo delle terre abbandonate è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica.

Art. 26-*quater*.

(Valutazione e approvazione del progetto)

1. Il comune, decorsi i termini per le eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 26-*bis*, previa assunzione di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.

2. Il comune delibera l'accoglimento del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 26-*bis*, qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive tipiche e di particolare utilità per la comunità locale, quali l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti tipici locali e della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 26-*bis*, nonché ad attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro esercizio.

3. Il progetto approvato è inviato a cura del comune, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale, al competente assessore della regione o, in caso di una pluralità di competenze, al Presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro novanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento. Decorso tale termine, in assenza di parere, il progetto si intende automaticamente approvato.

4. Il parere della regione di cui al comma 3 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefici a carico della regione stessa.

Art. 26-*quinquies*.

(Immissione nel possesso)

1. I soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 26-*quater*, sono immessi nel possesso dei terreni mediante verbale nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità che fanno capo allo stesso, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni di montagna.

2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività produttiva, e comunque in misura non superiore ai due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.

3. I canoni di affitto sono tenuti dal comune a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni da ciascun pagamento. Decorsi i termini per la riscossione dei canoni, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare i soggetti immessi nel possesso per le eventuali migliorie di natura durevole apportate ai terreni assegnati.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iniziare l'attività oggetto del medesimo progetto non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso dei terreni.

5. Qualora l'utilizzo dei terreni assegnati non sia esercitato per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, il

soggetto di cui al comma 1 decade da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

Art. 26-*sexies*.

(Successivo intervento degli aventi diritto)

1. Qualora, in corso di attuazione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 26-*quater*, intervenga contestazione da parte di persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale, la stessa acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26-*quinquies*, fermo restando che la stessa è tenuta a consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività per un periodo non inferiore a sei anni dall'intervenuta contestazione.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, la persona che ha acquisito la posizione di concedente in affitto ai sensi del medesimo comma 1 può agire per il rilascio dei terreni, a condizione che si impegni con il comune a proseguire in via permanente le attività produttive avviate sui medesimi terreni.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli da 26-*bis* a 26-*sexies*, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26.01. Vaccari, Ferrari, Girelli, Roggiani, Sarracino, Simiani, Curti, Marino.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis*.

(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente senza scopo di lucro o consorzio forestale, presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale il cui importo è stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì nel sito *internet* comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

8. I comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte. Qualora i comuni siano compresi, in tutto o in parte, all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.

*** 26.02.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 26.03.** Ruffino.

*** 26.04.** Vaccari, Girelli, Marino, Curti.

*** 26.05.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis*.

(Istituzione e funzionamento delle associazioni fondiarie)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, si riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

2. Le associazioni fondiarie contribuiscono:

a) a consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

b) a rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

c) a concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

d) a prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

3. La valorizzazione funzionale del territorio agrosilvopastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente. erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

4. Ai fini del presente articolo si intendono per terreni incolti o abbandonati i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie e per terreni silenti i terreni agricoli di cui alla lettera *a)* per i quali non è noto il proprietario.

5. Lo Stato riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

6. Le associazioni fondiarie di cui al presente articolo sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

7. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

8. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio

nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.

9. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.

10. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

11. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

12. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

13. Le associazioni fondiarie acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

14. Le associazioni fondiarie svolgono le seguenti attività:

a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati;

b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati e vengono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

26.06. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis*.

(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado, per coloro che si impegnino a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o di azienda o società agricola;

b) favorire la creazione dei compendi unici in agricoltura di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie norme, ne disciplinano la costituzione e la conservazione, determinando, per zone e per tipologie di coltura, l'estensione dell'unità colturale quale superficie minima necessaria ad assicurare una stabile redditività d'impresa

c) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi con-

siderati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi;

d) consentire all'imprenditoria giovanile e femminile di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 di utilizzare la quota dei contributi agricoli ricevuti e dei mutui accesi per la copertura degli indennizzi da corrispondere a coeredi e aventi diritto;

e) prevedere una procedura semplificata per l'acquisizione dei terreni abbandonati o silenti di cui all'articolo 26 della presente legge, consentendo la l'acquisto di fondi e fabbricati agricoli anche qualora tali beni siano stati oggetto, anche più volte, di cessione di successione, non regolarizzata al catasto;

f) prevedere una riduzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

26.07. Mazzetti, D'Attis.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis*.

(Provvedimenti urgenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni montani)

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma 1 danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Il regolamento prevede altresì che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.

*** 26.08.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 26.09.** Ruffino.

*** 26.010.** Vaccari, Marino, Curti.

*** 26.011.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis*.

(Cooperative di comunità)

1. Le cooperative di comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.

**** 26.012.** Pella, Tassinari.

**** 26.013.** Faraone, Del Barba.

**** 26.014.** Ruffino.

**** 26.015.** Steger, Manes.

**** 26.016.** Sarracino, Roggiani, Ferrari, Girelli, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

**** 26.017.** Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

**** 26.018.** Zaratti, Grimaldi.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-*bis*.

(Disposizioni particolari riguardanti modifiche organizzative e di funzionamento degli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale)

1. Al fine di assicurare, mediante un efficace coordinamento tra i diversi livelli di governo, una migliore gestione degli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale con particolare riguardo alle aree montane, all'articolo 1, comma 145, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le Regioni a Statuto speciale possono, secondo quanto previsto dal proprio statuto di autonomia, con propria legge regionale, dettare disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento e sistema elettorale degli enti di area vasta, anche prevedendo l'elezione diretta degli organi di vertice dei suddetti enti, senza oneri per il bilancio dello Stato ».

2. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: « della Regione siciliana » sono soppresse;

b) al comma 145, primo periodo, le parole: « Regione siciliana » sono soppresse;

c) al comma 150 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto al comma 145 ».

3. Al fine di semplificare la gestione e nell'organizzazione degli uffici comunali, e rendere un servizio più attento ai cittadini, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che necessitano di risorse umane, e che a causa di una situazione economica di dissesto o predissesto non possono procedere con ulteriori assunzioni di personale, possono attingere dal personale organizzativo delle strutture degli enti di area vasta per l'espletamento dei servizi di ragioneria, assistenza tecnica e polizia locale, senza nuovi o maggiori oneri per i comuni interessati.

27.01. Romano.

(Inammissibile)

ART. 29.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 29.1.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 29.2.** Mazzetti, D'Attis.

*** 29.3.** Ruffino.

*** 29.4.** Girelli, Roggiani, Vaccari, Sarracino, Simiani, Curti, Marino, Ferrari.

*** 29.5.** Faraone, Gadda, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « lupo (Canis lupus) » sono soppresse.

29.6. Bruzzone, Barabotti, Bof, Comaroli, Frassini, Montemagni, Ottaviani.